

OMNIA *i*USTITIAE

ANNO IX NUMERO I

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



Anno LXXV° 1 - Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20 c legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli

EDITORIALE
Lettera aperta
al Ministro della Giustizia

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA
L'insediamento del Consiglio

HISTORIA ET ANTIQUITATES
Alfonso Maria de' Liguori:
Confessore diretto
per le confessioni della
gente di campagna

NOTIZIE DAL CONSIGLIO
L'astensione degli avvocati
del Foro di Nocera Inferiore

**Periodico Trimestrale
dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Aniello Cosimato

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Barbara Barbato

Angela Cisale

Irene Coppola

Maria Coppola

Gianluigi Diodato

Gianluca Granato

Olindo Lanzara

Marco Mainardi

Antonia Marchino

Mariella Orlando

Piervincenzo Pacileo

Giuseppina Romano

Vincenzo Vanacore

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Hanno collaborato a questo numero

Rino Carpinelli

Renato Diodato

Raffaele Fasolino

Annarita Marrazzo

Emiliana Matrone

Giuseppina Speziga

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati

di Nocera Inferiore

Tel./Fax 081.929600 - 081.927432

e.mail:

omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di

Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato su supporto magnetico
formato Word, non sarà restituito

In copertina:

Pagani, Chiesa della Madonna del Carmine
detta delle galline, particolare della facciata

Foto archivio Altrastampa

Realizzazione Editoriale

Altrastampa Edizioni

cell. 338.7133797

altrastampa@libero.it

© 2012 Foto

Altrastampa Edizioni

© 2012 Testi

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE
ANNO IX • NUMERO 1

s o m m a r i o

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	SOTTO LALENTE <i>a cura di Renato Diodato</i> Il Codice Civile. Commentario. Del servizio bancario delle cassette di sicurezza. Artt. 1839-1841	34
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA <i>la redazione</i> Le elezioni forensi	6	CONTRIBUTI DAI COLLEGGHI <i>Rino Carpinelli</i> Crucifige! Crucifige!	35
	9	<i>Raffaele Fasolino</i> I nuovi mostri	36
GIURISPRUDENZA <i>Maria Coppola</i> È possibile porre i pannelli fotovoltaici sui tetti anche in zone vincolate	16	HISTORIA ET ANTIQUITATES <i>Gianluca Granato</i> Degli obblighi di alcune persone particolari, cioè de' giugici, scrivani, avvocati, accusatori, testimonj e rei. Tratto dal capo vigesimo del <i>Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna</i> di Alfonso Maria de' Liguori, 1764	38
<i>Annarita Marrazzo</i> Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per illecita sottrazione di somme dal conto corrente postale	16	NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE <i>la redazione</i> L'astensione degli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore	42
<i>Piervincenzo Pacileo</i> L'ammissione allo stato passivo con riserva	21	Le mozioni approvate dal Congresso Straordinario Forense	42
<i>Giuseppina Romano</i> Custodia cautelare per chi, detenuto agli arresti domiciliari, comunica con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, attraverso il noto social network Twitter	23	Istituito in ambito distrettuale Tavolo tecnico per l'innovazione tecnologica del settore giustizia	44
DOTTRINA <i>Barbara Barbato</i> Mediazione e usucapione	25	Le news dal Consiglio	46
<i>Emiliana Matrone</i> La riduzione del capitale sociale: il cd. azzeramento	30	<i>Massimo De Martino Adinolfi</i> In ricordo di un amico	48
<i>Giuseppina Speziga</i> Rapporto e procedibilità tra mediazione e processo	32	Statistiche iscritti	48

Editoriale di Luigi Ciancio

L'editoriale di questo numero è incentrato sulla lettera aperta intestata al Ministro della Giustizia, che di seguito si riporta.

Signora Ministro, ora che la Legge sulle liberalizzazioni è stata approvata, potrà andare fiera del grosso torto che Lei, Avvocato, ha fatto alla categoria degli Avvocati. Sembra strano, ma noi abbiamo subito i più grossi torti proprio quando il Ministro di Giustizia è stato un Avvocato.

Basta pensare al suo predecessore, Avv. Alfano, il quale pensò bene di aumentare il contributo unificato e di istituire anche per le cause di lavoro e di separazione. È una forma di masochismo istituzionale che porta chi ricopre una carica a scagliarsi contro la categoria cui appartiene. Lei non è stata da meno e, come primo atto, ha istituito l'obbligo per la parte che modifica o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa di farne espressa dichiarazione e procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

E come se questo non bastasse, ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che per la liquidazione giudiziale dei compensi del professionista il Giudice dovrà far riferimento a parametri ministeriali, che, a tutt'oggi, sono inesistenti. Con la conseguenza che attualmente ogni Giudice decide a suo piacimento.

Va stigmatizzato il fatto che i futuri parametri ministeriali non potranno essere usati dal professionista il quale, quindi, dovrà pattuire il suo compenso col cliente per iscritto senza avere riferimenti di alcun tipo.

E non ritiene Lei che l'abrogazione delle tariffe abbia comportato un danno diretto al cittadino che si rivolge al professionista il quale è libero di chiedere quanto vuole, non avendo più vincoli tariffari?

Sarà sicuramente un beneficio per Lei abituata ad avere tra i suoi clienti Enti e personaggi privilegiati che pagano laute parcelle, ma non certamente per noi, modesti avvocati di piccoli centri, che il più delle volte siamo costretti a scendere anche al di sotto dei minimi per ottenere la corresponsione del dovuto.

Ma quello che più di ogni altra cosa la farà ricordare nel tempo è la brillante idea della istituzione del preventivo che costituisce un elemento sgarrupatorio per ogni professionista che si rispetti.

È fin troppo facile ritenere che l'utente provvisto del preventivo, possa girare per più studi alla ricerca di quello che, per accaparrarsi il cliente, praticherà il prezzo più basso. Alla faccia della deontologia professionale e del rispetto fra Colleghi.

La verità è che Lei, grande Avvocato, con le sue brillanti idee ha penalizzato l'avvocatura dimenticando che essa è costituzionalmente garantita oltre che autonoma e indipendente.

E la penalizzerà ulteriormente se considera che è stata confermata la media conciliazione divenuta obbligatoria dal 20 marzo, per tutte le materie previste dal D.lgs. 28/2010 e che è stato approvato l'ingresso dei soci di capitale negli studi professionali.


Vale a dire che uno studio legale potrebbe essere gestito anche da privati non avvocati i quali verrebbero a conoscenza di segreti professionali, altrimenti di appartenenza esclusiva del solo avvocato. Quello che riesce difficile capire è come queste deprecabili innovazioni possano contribuire al miglioramento della disastrosa economia della nostra nazione, ridotta al lumicino dalla insipienza di una scadentissima classe politica.

Non sarebbe stato più logico, invece, mettere finalmente mano alla riforma della giustizia di cui tutti si riempiono la bocca ma che nessuno è riuscito a portare avanti?

Ma Lei mai frequentato un Tribunale di periferia riscontrando in quali condizioni si celebrano le udienze civili? Ritengo di no altrimenti avrebbe capito che non ci vuole una grande scienza per individuare quali siano le manchevolezze che quotidianamente vengono affrontate nelle aule di un Tribunale dalle diverse componenti del mondo giudiziario, per assicurare al cittadino un servizio quanto meno decente.

Basterebbe che il Ministro facesse una visitina a due Tribunali, l'uno di una grande città e l'altra in una più modesta realtà, per rendersi conto di quali e quanti piccoli problemi è permeata la vita di un ufficio giudiziario.

Lei, Signora Ministro arrossirebbe (almeno si spera) vedendo frotte di avvocati che, in aule piccole e prive di tavoli, si



Il Ministro
Paola Severino.



sforzano di scrivere i verbali poggiando i fascicoli sulle spalle del collega o del collaboratore; constatando che qualche cancelleria è chiusa perché manca l'impiegato che, andato in pensione, non è mai stato sostituito; rilevando che i rinvii delle udienze sono di non meno di un anno perché la carenza dei Magistrati è cronica e mai risolta.

Piccole disfunzioni, probabilmente per lei, ma grandi carenze per chi è costretto a vivere questi disagi quotidianamente, incapace di assicurare all'utente una Giustizia almeno dignitosa.

Ed invece di porre un poco della sua attenzione a questi problemi lei ci omaggia del preventivo e dell'abolizione delle tariffe; senza rendersi conto che ai cittadini serve solo che la Giustizia funzioni seriamente e speditamente.

Sa quando il suo nome potrà essere veramente ricordato da tutti? Solamente se riuscirà a dare al paese una Giustizia veloce, uguale per tutti e più giusta.

Tanto le dovevo.

Avv. Luigi Ciancio

Come da tradizione, anche quest'anno la redazione ha scelto una nuova copertina per la nostra Rivista. Essa raffigura un particolare della facciata della Chiesa della Madonna delle Galline in Pagani.

Voci dal Palazzo di Giustizia

la redazione

Le elezioni forensi.



Il giorno 28 gennaio si è rinnovato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per il biennio 2012-2013, con una importante novità. Ha, infatti, lasciato la compagine consiliare rinunciando alla candidatura, l'avvocato Renato Diodato. Il volto nuovo è quello del Raffaele Franco anch'egli espressione, come Diodato, del Foro Sarnese.

L'assemblea elettorale del 26 gennaio, proseguita il giorno successivo, ha visto l'intensa partecipazione degli iscritti. Il 76,2% degli aventi diritto ha espresso il voto dando la preferenza in netta maggioranza alla lista capeggiata dal Presidente uscente, Aniello Cosimato. Quest'ultimo ha ottenuto da solo 939 voti, circa l'89% delle preferenze. Subito dopo si è piazzata Anna De Nicola con 852 voti e a seguire gli avvocati: Francesco Bonaduce 768, Matilde Squillante 768, Alessandro Vella 766, Giuseppe Buongiorno 764, Paola Lanzara 759, Luigi Ciancio 754, Rosanna Pacelli 754, Rino Carpinelli 749, Gerardo Ranucci 740, Antonio Ferrentino 728, Vincenzo Barbato 709, Domenicantonio Siniscalchi 704, Raffaele Franco 639. I lavori assembleari hanno visto l'elezione dei 15 componenti del Consiglio senza la necessità di elezioni di ballottaggio, avendo la lista del Presidente ottenuto ben oltre la maggioranza assoluta delle preferenze validamente espresse dagli iscritti. Primo dei non eletti, il collega Eliodoro Alfano con 345 voti, a seguire Antonio Pentangelo (21/08/1955) 293 e Giuseppe Chirico 277. Una menzione particolare merita il seggio

elettorale, brillantemente presieduto, come aveva peraltro già fatto nelle ultime tre tornate elettorali, dall'avvocato Mario Cretella, coadiuvato da Pasquale Zambrano, in qualità di vice Presidente, Antonio Memoli, in qualità di segretario, e da Eva Fezza, Luca Maccauro, Sonia Cocco, Mariangela Polimeno, Michele Moscato, Francesca Manchia, Angela Bottillo, Generosa Sicignano, Salvatore Fezza, quali componenti.

Va ricordato che, oltre all'elezione del nuovo Consiglio, l'assemblea ha provveduto all'approvazione della relazione del Presidente - che riportiamo di seguito - sul biennio appena trascorso e del Conto Consuntivo relativo all'anno 2011, redatto dal Consigliere Tesoriere, avvocato Luigi Ciancio. Il 9 febbraio scorso il Consiglio ha eletto per acclamazione le cariche sociali, confermando quelle del precedente biennio:

Avvocato Aniello Cosimato, Presidente,
Avvocato Anna De Nicola, Consigliere Segretario,
Avvocato Luigi Ciancio, Consigliere Tesoriere.

La relazione del Presidente

Colleghe, Colleghi,

a conclusione del biennio consiliare 2010/2011 mi accingo a relazionarvi sull'attività svolta dal Consiglio dell'Ordine prima però voglio ricordare i colleghi scomparsi, rinnovando le condoglianze alle rispettive famiglie, ricordo Cesare Cicchini Paola Annunziata, Alfonso Gargano, Gerardo Schiavo e Titina Vitello, che frequentava il nostro Tribunale pur non essendo una nostra iscritta.

Desidero, innanzitutto porgere un sincero ringraziamento ai Consiglieri che, per il loro impegno e per la loro attività, hanno consentito una corretta ed attenta amministrazione.

Ringrazio gli impiegati Massimo De Martino Adinolfi e Rosa Vergati ricordando che l'efficienza amministrativa dell'Ente dovrebbe essere additata ad esempio per il rapporto esistente fra unità lavorative e lavoro svolto.

Il prossimo biennio 2012/2013 si apre in un contesto particolarmente delicato ed impegnativo per la classe forense in quanto la riforma della professione si è completamente arenata in Parlamento e rischia di essere vanificata da recenti provvedimenti ispirati da quei poteri e parti sociali che già in passato tanto danno hanno portato all'economia italiana.

Questo governo prima di predisporre gli interventi ritenuti opportuni non ha fatto ricorso né all'interpello, né alla consultazione e tanto meno alla concertazione degli operatori della giustizia. Non ha neppure avvertito l'esigenza di acquisire pareri e dati, prima di prendere provvedimenti o di predisporre programmi.

L'assurda abolizione delle tariffe costituisce un

pregiudizio non solo per gli avvocati ma anche per gli stessi cittadini i quali con le previsioni tariffarie risultavano garantiti da ogni eventuale abuso potendo loro disporre di dati normativi certi e di un controllo sulla congruità sulle richieste degli avvocati da parte dei Consigli dell'Ordine.

Oggi dovremmo rimetterci alla discrezionalità di un giudice il quale non potrà ragguagliare la prestazione a un dato normativo sancito da un tariffario approvato in ambito nazionale. Le tariffe forensi costituiscono riferimento corretto ed equilibrato per la determinazione dei compensi spettanti per la sola attività effettivamente svolta, fuggendo ogni dubbio sulla condotta degli avvocati tendente ad allungare i tempi dei processi. Questo è il risultato di una politica impreparata e poco attenta, dopo la tanto discussa riforma sulla previdenza forense contro la quale il Consiglio di Nocera Inferiore ha sempre manifestato il più ampio dissenso, peraltro recepito e condiviso dai Consigli della Campania in special modo perché approvata sul mancato concerto tra gli Ordini territoriali e la Cassa di Previdenza che non ha affatto tenuto conto dell'importante parere dei suoi organi decentrati quali per legge sono i Consigli. Subiamo un altro provvedimento catastrofico.

Il Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore chiederà al prossimo congresso straordinario comunque un intervento che tenga conto della certezza sulla quantificazione dei compensi, atteso che l'avvocato non può rilasciare alcun preventivo relativamente alle proprie prestazioni in mancanza di una organica riforma della giustizia in grado di fare prevedere la ragionevole durata dei processi. In mancanza vuol dire che saremo chiamati a stabilire tutti noi in ambito circondariale delle regole certe. La gravità delle problematiche che si pongono dinanzi al nostro già difficile percorso professionale mi ha indotto a trattare questi temi nella speranza di potere registrare, nel dibattito parlamentare sulla conversione del recente decreto, uno scatto di orgoglio dei nostri 174 parlamentari avvocati affinché la loro azione non venga ispirata dalle logiche dei partiti e dalle istanze della Confindustria o degli istituti bancari e assicurativi. Il compito primario dei Consigli è quello della tenuta dell'Albo, pertanto appare doveroso effettuare una descrizione della popolazione forense del circondario.

Al 21 gennaio 2012 risultano iscritti al nostro Ordine 1401 avvocati e 654 praticanti avvocati.

Attività del Consiglio

La Segreteria è sottoposta ad un notevole ed assiduo impegno; non è agevole, infatti, amministra-

re un Consiglio con 1401 avvocati e 654 praticanti seguendo le varie incombenze che le leggi prevedono e fornendo a tutti la continua informativa in relazione ai problemi previdenziali e professionali. L'informatizzazione, che costituisce peraltro anche una utile risposta alla carenza degli organici amministrativi del Tribunale, è stata potenziata con:

- a) le note di iscrizione a ruolo per via telematica;
- b) il motore di ricerca del massimario del Foro;
- c) l'accesso alle cancellerie sempre on-line, attraverso il sito dell'Ordine ai calendari di udienza del Tribunale e anche a quelli del Giudice di pace, oltre al disbrigo delle pratiche amministrative in tempo reale.

Settore formativo

Rientrano ormai nei compiti istituzionali del Consiglio a pieno titolo sia la formazione dei praticanti, finalizzata a fornire loro una adeguata preparazione per l'esame di accesso alla professione, sia all'aggiornamento continuo per gli avvocati. L'avvocato Anna De Nicola ha organizzato anche durante il trascorso biennio i Corsi, intitolati alla memoria del compianto collega Michele Ciarlo, per la preparazione dei praticanti finalizzata all'esame di avvocato svoltisi presso i locali del Consiglio con la redazione di pareri ed atti ovvero con la simulazione delle prove di esame. Al termine del corso è stato assegnato un premio alla memoria della compianta collega Teresa Guerra. Particolare impegno è stato dedicato soprattutto nello scorso anno alla materia della formazione e dell'aggiornamento professionale. La formazione permanente, completamente gratuita in quanto i costi hanno inciso minimamente sulla tassa di iscrizione, che ricordiamo è comprensiva anche del contributo annuale da versare al C.N.F., si è svolta con la organizzazione di 36 eventi formativi fra i quali quello sulla riforma del processo civile, a cui hanno partecipato anche colleghi di altri fori. Il numero degli eventi previsti nelle varie aree è stato determinato in modo tale da fornire a tutti gli iscritti un'offerta formativa tendenzialmente doppia rispetto al numero dei crediti formativi minimi richiesti per l'anno 2011. Nel corso del biennio il Consiglio si è riunito 46 volte, nell'ambito delle sedute sono state evase tutte le incombenze di natura amministrativa.

Discipline

Sono pervenuti e sono stati istruiti n. 41 esposti e comminate, con sofferte decisioni, 3 sospensioni dall'esercizio della professione.

Praticanti

Particolare attenzione è stata posta sulla frequen-

Pagina precedente.
Mario Cretella,
Presidente di seggio in
una foto d'archivio.

za della pratica forense, controllo che culmina con il colloquio finale per il rilascio del certificato di ultimata pratica.

Pareri

Sono stati resi 241 pareri su parcelle.

Gratuito patrocinio

Sono state istruite 767 domande e deliberate 721 ammissioni al gratuito patrocinio sulle 433, grazie alla solerzia dell'avvocato Ranucci.

Commissione di manutenzione

L'apporto fornito in sede di Commissione di manutenzione è stato costante e concreto e determinante per la Cittadella giudiziaria, per la cui costituzione bisogna riconoscere l'impegno delle altre componenti della Commissione stessa e lo sforzo economico sostenuto dall'Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore.

Commissione ADR

Si è prestata particolare attenzione alle tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie che oggi hanno acquisito una funzione ben più rilevante e onerosa di un tempo: quella di contribuire alla riduzione dei carichi pendenti presso i giudici togati e alla riduzione dei nuovi procedimenti ordinari.

Il Consiglio fra i primi in Italia (secondo solo all'ordine forense di Monza) in linea con questo orientamento ha istituito l'organismo di conciliazione che è operativo dopo avere ottenuto il riconoscimento del Ministero della Giustizia. A questo proposito un vivo ringraziamento formulo alla commissione per la istituzione dell'organismo di conciliazione presieduta dal collega Gerardo Cicalese e composta da Antonio Avitabile, Sergio Costabile, Matilde Squillante, Antonio Granato e Giuseppe Tortora.

L'organismo istituito nella Cittadella giudiziaria primo fra tutti quelli della Campania, alcuni sono ancora in corso di approvazione, ha conferito ai propri mediatori iscritti circa 150 incarichi, riconoscendo compensi ben più alti rispetto a quelli liquidati da altri organismi.

Biblioteca

Utile è stato il lavoro svolto dalla Commissione Biblioteca coordinata dal Consigliere Renato Diodato che, nel recepire le istanze ed indicazioni dei colleghi, provvede all'aggiornamento della stessa disponibile ed accessibile a tutti gli iscritti.

Informazione e stampa

Il Consiglio ha sempre curato l'attività di informazione verso i colleghi.

La rivista "Omnia Iustitiae" continua con regolarità le sue pubblicazioni, con grande impegno dei componenti il Comitato di redazione diretto dal collega Luigi Ciancio, volto sempre ad ampliarne il contenuto ed ai quali va la nostra stima ed il nostro ringraziamento.

In tema di informazione e stampa, quale utile strumento di lavoro per gli operatori del diritto, rientra anche la nuova rivista "Omnia sententiarum nuceriae" che costituisce il massimario del Foro di Nocera Inferiore, realizzata con il coordinamento dei Consiglieri Paola Lanzara ed Antonio Ferrentino per il settore penale dal collega Francesco Bonaduce. Ringrazio tutti i colleghi che hanno collaborato alla sua realizzazione anticipando già la realizzazione di un massimario in materia di lavoro e previdenza.

Previdenza

Presso il Consiglio abbiamo istituito uno sportello previdenziale per fornire ai colleghi tutte le informazioni necessarie relativamente alla loro posizione previdenziale, svolgendo prima di tutto un lavoro di filtro con la Cassa Forense e poi propositivo provvedendo, ad esempio, a fornire le credenziali di accesso per l'invio telematico del modello 5, oltre ad assistere il collega che ne fa richiesta nella sua compilazione. Ai giovani praticanti ed avvocati dopo il giuramento di rito vengono fornite tutte le necessarie notizie di carattere previdenziale, anche per evitare che possano incorrere in sanzioni.

Allo sportello è possibile accedere tramite un form predisposto sul sito istituzionale. Il Consiglio svolge inoltre un'altra importante funzione in materia di assistenza forense in quanto organo decentrato della Cassa.

Informatizzazione

L'attenzione in ambito informatico da parte del nostro Consiglio in questi anni è stata elevata. Riteniamo infatti che per un'avvocatura competitiva sia essenziale e strategico essere sempre al passo con i tempi e soprattutto con le nuove tecnologie. In questo momento di grande evoluzione dei mezzi di comunicazione appare indispensabile che siano garantiti gli strumenti più efficaci per lo svolgimento del nostro lavoro e per potere usufruire delle più sicure forme di comunicazione. Il Consiglio è da sempre estremamente sensibile alla tecnologia applicata al sistema giustizia. Abbiamo negli ultimi anni consentito agli avvocati di accedere telematicamente, tra i primi in Italia, alle cancellerie dei tribunali; abbiamo istituito lo sportello informativo presso il Tribunale e a breve presso il Giudice di pace; sono in distribuzione le caselle di posta elettronica certificata

gratuita per consentire agli iscritti di adempiere ai recenti provvedimenti di legge che la rendono obbligatoria; gli avvocati possono, inoltre, registrarsi, gratuitamente al processo civile telematico operativo presso alcuni Tribunali d'Italia; abbiamo inserito nel sito dell'Ordine il massimario del Foro di Nocera Inferiore con motore di ricerca estremamente avanzato; sono stati forniti al Giudice di pace, gli strumenti necessari per la lettura della nota di iscrizione a ruolo con codice a barre.

Presso i locali del Consiglio è operativa una postazione per computer onde poter compiere ricerche giurisprudenziali ed accedere a siti di carattere giuridico-scientifico. Presso il Giudice di pace sono ben due le postazioni informatiche riservate ai colleghi per la ricerca Giurisprudenziale e l'accesso a internet.

Tanto altro ci prefiggiamo di portare a compimento, prima di tutto il processo civile telematico. L'andamento della tesoreria, come vi illustrerà il Tesoriere Luigi Ciancio nella sua relazione è del tutto soddisfacente.

Il Tesoriere si è dedicato al suo compito con impegno e trasparenza e merita il nostro plauso.

Ringrazio il Consigliere Segretario per l'importante lavoro svolto, i Consiglieri Carpinelli e Pacelli per la continua attenzione prestata verso l'ufficio del Giudice di pace, il Consigliere Barbato verso le problematiche del Giudice del lavoro, il Consigliere Buongiorno per l'attività svolta nell'ambito della commissione affari penali coordinata dal Consigliere Bonaduce. I Consiglieri Squillante, Vella e Siniscalchi per la loro costante presenza ed impegno anche sulla organizzazione degli eventi formativi e nel settore disciplinare.

Ancora un grazie lo porgo al collega Renato Diodato che per personali motivi non partecipa a questa tornata elettorale.

Concludendo, ritengo che il cessato Consiglio abbia bene operato al meglio delle sue possibilità consentite dall'attuale situazione, sicuramente con trasparenza, spirito di servizio ed onestà di intenti, giungendo a decisioni che ritengo equilibrate e volte alla tutela degli interessi degli iscritti non solo, ma sempre e soprattutto alla difesa del decoro, della dignità e dell'indipendenza dell'Avvocatura del Circondario.

Ci attende un periodo pieno di difficoltà.

L'avvocatura non può tacere di fronte a ciò che sta accadendo, di fronte alla volontà governante di subordinare il diritto all'economia e gli avvocati al capitale.

Molto si dovrà ancora fare in tema di politica forense pertanto vi chiedo di dare la vostra approvazione a questa mia relazione.

L'insediamento del Consiglio e la consegna delle medaglie d'oro per i 50 anni di Toga.

In occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, si rinnova l'appuntamento con la storia del Foro dell'agro nocerino sarnese. La cerimonia di consegna delle medaglie d'oro è, per elezione, il rinnovarsi di un rituale, quello legato a chi esercita la professione forense da un arco di tempo tale da poter insegnare, attraverso il proprio esempio, un *modus operandi*, un credo professionale a chi si affaccia per le prime volte sul mondo della giustizia.

L'intervento del Presidente

Autorità, Signore, Signori, Colleague, Colleghi, si celebra oggi l'insediamento del decimo Consiglio dall'istituzione dell'Ordine Circondariale.

Vi ringrazio per essere intervenuti e rivolgo un particolare saluto agli avvocati Eugenio Cricri ed Edilberto Ricciardi, all'avvocato Michele Marcone Presidente dell'Ordine Forense di Sala Consilina e agli avvocati Fernando e Gherardo Cappelli, al Generale dei Carabinieri Luigi Baccelli sempre presente alle nostre manifestazioni, agli anziani della toga oggi festeggiati avvocati Mario De Liguori, Luigi Gabola, Giuseppe Salvi e Gaetano Vitiello presente idealmente oggi fra noi.

Leggo una lettera del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, dottor Catello Marano:

«Non potendo intervenire di persona all'insediamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, voglio rivolgere a Lei e ai Consiglieri i migliori auguri di buon lavoro per il biennio 2012/2013, sicuro che continuerà con questa Presidenza una proficua collaborazione per rendere sempre più efficiente l'esercizio della giurisdizione nel circondario di questo Tribunale. L'avvocatura, infatti, attraverso i suoi organi rappresentativi, è un'istituzione fondamentale del nostro Paese per il funzionamento della giustizia e della democrazia. Con l'occasione, mi preme anche rivolgere agli avvocati Mario De Liguori, Luigi Gabola, Giuseppe Salvi e Gaetano Vitiello un caloroso apprezzamento per l'attività forense da loro svolta, per oltre un cinquantennio, con grande dedizione e attaccamento alla toga indossata».

Un ringraziamento doveroso l'ho rivolto a tutti i colleghi che, con il loro voto, hanno determinato l'elezione di questa compagine consiliare, la loro stima rappresenta il compenso più alto per il lavoro svolto. Non meno calorosa è l'espressione



di gratitudine che formulo al collega Renato Diodato per l'attività svolta nelle precedenti consiliature. L'Ordine celebra l'insediamento in un momento particolarmente difficile per l'avvocatura e delicato per il Tribunale di Nocera Inferiore. I recenti provvedimenti ispirati da poteri ben individuati che non hanno mai portato benefici alla nostra economia, costituiscono un vero e proprio attacco alla dignità della nostra professione, devota per cultura, costume ed appartenenza ai valori dell'autonomia dell'indipendenza e della libertà. Il decreto che enfaticamente ed in modo ampolloso viene definito "salva Italia" è solo foriero di incertezze, mentre è molto difficile capire i presunti benefici che porterà all'economia nazionale mediante l'abolizione del nostro sistema tariffario attualmente sostituito dal nulla e di novità quale può essere il preventivo con cui l'avvocato dovrà fornire una specie di pronostico del giudizio senza conoscerne i tempi processuali, in mancanza di una organica riforma della giustizia onde poterli prevedere. In ambito locale alcuna attenzione concreta è stata prestata dal Ministero della Giustizia circa gli atavici e cronici problemi di questo Tribunale, in relazione alle scoperture nelle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, che provocano gravi e negative ricadute sulla funzionalità dell'amministrazione della giustizia e quindi sulla risposta che lo Stato ha l'obbligo di fornire alle domande dei cittadini. Su queste problematiche nazionali e locali il Consiglio imposterà le proprie azioni a difesa della dignità della Classe Forense, ponendosi sempre come una delle parti del complesso rapporto quotidiano della gestione del settore che manifesta la propria disponibilità

a discutere e valutare, con la Magistratura e con il personale amministrativo, le problematiche quotidiane al fine di elaborare le soluzioni più adeguate e razionalmente meno onerose. Sappiamo di potere contare sulla disponibilità degli organi direttivi della Magistratura del Circondario con il quali poter trovare, nel breve e lungo periodo, le migliori soluzioni in una rinnovata cordialità di rapporti, che nasce dalla reciproca considerazione e dal conseguente rispetto delle diverse funzioni. L'azione consiliare, come per il passato, sarà improntata alla massima trasparenza ed allo spirito di continuo servizio in favore degli iscritti a tutela dei loro interessi.

Continuerà l'attività tendente a fornire ai giovani le necessarie cognizioni per potere affrontare, con sufficiente tranquillità, l'esame di abilitazione alla professione forense mediante la frequenza ai corsi intitolati alla memoria del compianto collega Michele Ciarlo, nell'ambito dei quali è stata istituita una borsa di studio alla memoria di Teresa Guerra già autorevole rappresentante di questo Consiglio. La formazione permanente si rende necessaria per il raggiungimento di adeguati livelli di preparazione, perché l'aggiornamento non rappresenta soltanto un dovere ma un vero e proprio diritto dell'avvocato. Questi compiti dovranno essere svolti in condizioni di piena autonomia ed indipendenza in tal modo l'avvocatura potrà riappropriarsi del ruolo socialmente rilevante che le compete, perché solo su questa consapevolezza potrà costituire un rapporto positivo con la società. Sono certo che i colleghi eletti daranno all'Avvocatura del Circondario quel grande contributo umano e professionale grazie anche agli insegnamenti dei loro anziani oggi pre-



senti Mario De Liguori, Luigi Gabola, Giuseppe Salvi e idealmente presente Gaetano Vitiello, amici carissimi ai quali oggi il Consiglio conferisce la medaglia d'oro, che nel suo contenuto spirituale esprime l'alto riconoscimento del dovere professionale, per i 50 anni di attività di uomini che con il loro impegno hanno onorato la categoria e la dignità della toga.

La toga a cui hanno dedicato la maggior parte della vita richiama in loro, ma anche in tutti noi che viviamo intensamente e senza retorica l'intensità emotiva di questo momento, il giuramento che prestammo ai doveri che la funzione sociale attribuisce alla nostra professione.

È un onore per me esprimere i più profondi sentimenti di ammirazione e gratitudine della Classe Forense a galantuomini con lo stile avvertibile di una generazione e di un vissuto di sicuro rango. Ricordare e celebrare questa importante tappa significa ricordare e celebrare la vita di uomini che hanno dedicato alla professione gran parte della loro esistenza, vivendola quotidianamente con passione e dedizione ed hanno, con decoro, con probità scrupolosa, con sapienza ed onestà esercitato assolvendo all'alto compito della tutela del diritto dinanzi all'A.G.

Ho chiamato a condividere la gioia e la solennità di questo momento due prestigiosi avvocati che hanno rappresentato e rappresentano sicuri punti di riferimento per l'avvocatura italiana Eugenio Cricri ed Edilberto Ricciardi, i quali hanno accolto con vivo entusiasmo il mio invito per svolgere anche delle riflessioni sulla professione che cambia e dei suoi anziani che costituiscono la tradizione dell'avvocatura.

Oggi il Consiglio vuole anche ricordare un grande Presidente di recente scomparso, l'avvocato Iginio Cappelli, Presidente dell'Ordine Forense di Sala Consilina che ci onorava della sua preziosa amicizia. Chiedo innanzitutto scusa a Lui per quanto dirò, ricordandolo in quanto persona schiva non amante degli elogi, e a chi mi ascolta, per la inadeguatezza di questa mia rievocazione cui mi appresto con animo pervaso da una infinita tristezza e da un inestinguibile rimpianto per l'amico scomparso del quale stento ancora a realizzare che non sia più fra noi. Egli è stato il Presidente ideale per la notevole bontà del suo animo fatta di tanta semplicità e di ammirevole comprensione, sempre paziente ed affettuoso per i colleghi.

Un uomo esemplarmente corretto sino alla signorilità squisita. La profonda conoscenza dell'ordinamento professionale e soprattutto il culto dell'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato, che egli voleva fosse sorretta da una alta e qualificata professionalità, gli consentirono di affrontare quell'impegno con grande autorevolezza.

A destra.
Gherardo Cappelli
riceve la targa ricordo.
Pagina precedente.
Il Consiglio dell'Ordine.

Potrei soffermarmi su tanti episodi significativi della personalità di Iginio per avere avuto il privilegio di essergli stato amico e di averlo frequentato, ma uno soltanto di questi emerge con prepotenza dai miei ricordi dal quale si può ricavare un rilevante aspetto della sua personalità e un grande insegnamento.

Qualche anno fa l'Ordine di Sala Consilina gli consegnò la medaglia per i 60 anni di toga conferendogli anche il titolo di Presidente emerito, ebbene subito dopo la cerimonia per potere assolvere al desiderio di salutarlo mi posi in fila in rispettosa attesa trovandomi fra uno stuolo di giovani colleghi e praticanti, mai avevo assistito ad un fatto del genere, come spiegarlo?

Tante persone aspettavano per potere formulare ad Iginio un deferente e sentito saluto.

È semplice, l'autorevolezza non gli derivava dall'esercizio di un potere ma dall'assolvimento di un servizio in favore della Classe Forense e non solo di quella di Sala Consilina.

Mi salutò con la cordialità e la semplicità di sempre anche se il suo stato di salute era malfermo, mi parlò prima di tutto dei problemi del Tribunale di Sala Consilina e dei timori per una allora paventata soppressione ma che sta sempre più concretizzandosi. Si allontanò poco dopo con il figlio Gherardo. Fu l'ultima volta che lo vidi. Essere oggi tutti uniti affinché un glorioso presidio di giustizia nella città che diede i natali al grande Alfredo De Marsico non venga soppresso significa anche rendere un doveroso tributo di affetto e di stima ad Iginio Cappelli.

Il vuoto da lui lasciato non sarà per noi colmabile. L'augurio che rivolgiamo ai colleghi più giovani di noi è di riuscire a trovare tra i più anziani chi possa costituire per loro ciò che l'avvocato Iginio Cappelli ha significato e costituito per noi.

Gli interventi dei premiati

Un vivo saluto ed un cordiale ringraziamento al Consiglio Forense di Nocera Inferiore, alle Autorità, ai colleghi, alle signore ed ai signori che hanno voluto onorare colla loro presenza, le nostre nozze d'oro con la Toga. Cinquant'anni sono tanti, trascorsi nello studio professionale e nelle aule giudiziarie, ed è, pertanto, tempo di ricordi e di consuntivi. A cominciare dal momento topico dell'esame di procuratore legale, sostenuto nelle sale austere di Castel Capuano, dopo una severa selezione alle prove scritte, con una commissione qualificata presie-



L'avvocato Mario De Liguori riceve la medaglia d'oro dal Presidente Aniello Cosimato.

duta dal primo Presidente della Corte di Appello di Napoli il quale faceva le domande di diritto civile ed a me, che avevo dichiarato di aver fatto pratica civile, chiese: "bene, parlami della pubblicità sanante", e che dire della prova di diritto processuale civile, affidata all'avvocato Mario Cuomo, colto, affabile, sempre elegante, avvocato del Foro di Napoli, che poneva sempre una domanda di carattere generale, per poi dialogare, domandando dei particolari.

Prestai giuramento al Tribunale di Salerno alla presenza del Presidente Guido Capozzi, che aveva curato la nostra preparazione al temuto esame di Procuratore legale.

Potevo così cominciare la mia carriera di avvocato, momento di gioia e di responsabilità, potevo proseguire l'attività del mio più importante mae-

stro, mio zio, il compianto avvocato Domenico Strucco Albano. Il quale fu per me oltre che maestro di sapere, maestro di vita. Mi ha insegnato ad avere sempre un tratto umano con i clienti, gente in cerca di aiuto per le proprie vicende personali, ad ascoltare con pazienza, perché non è facile capire, interpretare i fatti e situazioni ed inquadrarli nella norma; "ubi iniuria, ibi re medium", ad ogni lesione di un diritto bisogna cercare e porre il rimedio.

Ho effettuato lunghe ricerche sul "Massimario del Foro Italiano" quei grandi e ponderosi libroni rilegati in rosso; abbiamo discusso in studio con mio zio, insieme agli ottimi amici, giovani frequentatori dello studio, ne cito alcuni tra i più assidui, Carmine Squillante, Carmine Annunziata, Vito D'Avino, di varie casistiche, di normative codicistiche e "novellae".

Non posso dimenticare il monito di mio zio: "Stai attento, molte facoltà, in certe circostanze, possono divenire obblighi".

Ho letto e copiato centinaia di atti con la macchina da scrivere, specie le comparse conclusionali, sperimentando non solo l'analisi normativa, ma facendo anche miei, termini ed espressioni di un linguaggio di cui riuscivo alla fine a comprendere il significato, i riferimenti e le connessioni.

Ho avuto occasione di conoscere ed apprezzare, vari illustri avvocati del Foro Sarnese, che ha sempre espresso maestri dell'avvocatura: l'avvocato Michelangelo Capua sempre pronto a sdrammatizzare ogni situazione con i suoi motti di spirito, l'avvocato Renato Saviano dal garbo signorile, l'avvocato Gennaro Cipoletta, dotato di forte spirito critico ed esperto processualista, e tanti altri, ed ognuno mi ha insegnato qualcosa.

Voglio ancora ricordare che, in un tempo non lontano, la Magistratura non disdegnava di procedere alle ispezioni giudiziali, era un metodo pratico di conoscenza diretta di fatti e situazioni, un modo per fare sentire vicina ai cittadini l'autorità dello Stato colla presenza del magistrato e spesso venivano definite, specie in materia di diritti reali, situazioni di non facile soluzione.

Se si pensa ai poteri dell'istruttore, di cui all'articolo 262 c.p.c., quante difficili questioni potrebbero essere definite col buon senso e con l'autorità del magistrato che rappresenta la legge.

Mi è stato anche insegnato che la giurisprudenza non può mai rappresentare la soluzione di casi e controversie, ma deve costituire la chiave interpretativa, la ricerca analogica, per l'esame del fatto e l'applicazione normativa.

Ai ricordi devono succedere i consuntivi anni trascorsi nel rispetto e nella stima dei colleghi, con umiltà, cercando di rispettare le opinioni ed i pareri degli altri, nel rispetto del pubblico, dei

clienti che chiedono all'avvocato una risposta ed un conforto alle loro doglianze; la soddisfazione di aver praticato la professione con la coscienza di svolgere anche una attività posta alla base della vita sociale e civile nella ricerca del buon diritto, della tutela di valori e di beni, in una parola, nel cercare di realizzare il mito della Giustizia. I tanti giovani, che hanno frequentato il mio studio per la pratica forense, me ne danno atto.

Mario De Liguori

Signor Procuratore Generale, Autorità, amici del Consiglio dell'Ordine, colleghi tutti.

Oggi il conferimento di questa medaglia, conclu-



L'avvocato Luigi Gabola riceve la medaglia d'oro dal Presidente Aniello Cosimato.

de un iter lavorativo durato 50 anni.

Ho cercato di svolgere con entusiasmo e mi auguro con onestà questa professione, anche nei momenti di difficoltà, che certamente, non sono mancati e dovuti a situazioni di ordine generale del nostro Paese.

L'ottimismo, però, per un futuro migliore non mi ha mai abbandonato, supportato in questo dalla mia paziente e cara consorte e dalla mia amata figliola.

Ora, mi sia consentito rivolgere anche ai giovani

collegli, che subentreranno a noi decani di questo Foro, l'augurio più sincero di proseguire, negli anni a venire, in questa professione che hanno scelto, svolgendo la loro opera con passione e dignità e improntata ai più alti valori della deontologia professionale, scevra da ogni forma di servilismo e nel rispetto dei ruoli.

Grazie a tutti ed auguri al Consiglio che inizia oggi un nuovo biennio di lavoro. E ai giovani, da vecchio iscritto, desidero affidare un suggerimento o un consiglio che dir si voglia: difendeteci.

Luigi Gabola

Esimi Presidente e componenti del Consiglio dell'Ordine, illustri Autorità, gentili signore e signori, cari colleghi,

desidero dirlo subito: sono venuto a questa cerimonia accompagnato da una folla di ricordi vivissimi, ormai conaturati nel profondo sentire (date incancellabili, episodi sempre presenti, volti nitidi e indelebili...); poi, qui, nell'ascoltare quanto cortesemente ed amabilmente si è voluto dire anche di me, ho avuto modo di avvertire l'emozione che l'avvocato Carlo Liberti, benemerito festeggiato dal Foro di Salerno, presidente Mario Parrilli, narrò di aver provato, «una emozione da uccidere un toro».

Davvero considero, una felice ventura, per me, la coincidenza, oggi, di due circostanze: l'insediamento di codesto Consiglio dell'Ordine, al quale porgo il ringraziamento grato per l'onore resomi e l'augurio cordiale per l'attività da svolgere nel biennio a venire in continuità con quella compiuta, nonché la condivisione di questa indimenticabile cerimonia con tre colleghi - Mario De Liguori, Luigi Gabola, Gaetano Vitiello, che, assente, abbia un augurale saluto - da me ben conosciuti e in tanti anni, continuamente stimati. Alfredo de Marsico - che cercai di seguire come e quando potevo - nella introduzione («Verso il buio») del V volume delle «Arringhe», probabilmente riflettendo su se stesso, carico di anni, ma pure di gloria, rappresenta la vecchiezza non priva delle quattro stagioni (ha una primavera, un'estate, un'autunno, un'inverno)...

... Sì, da Grazia Deledda a de Marsico...

Qual è, adesso, la mia stagione?

Perché avvocato? Si ritiene che la professione paterna si apprenda, si assimili, quasi senza accorgersene, un po' per volta. Può darsi. Avvertii, però, subito, il senso fascinoso dell'«ordine costituito», incominciando dalla tavola - ch'io chiamo «costituzione sublime» - dettata al Patriarca sul Sinai, destinatario l'uomo... Ebbene, il rapporto tra cittadini, tra i cittadini e lo Stato, cittadini e pubbliche amministrazioni; l'uomo, al centro: l'uomo



che è colpevole, l'uomo che tende l'indice accusatore, l'uomo che è chiamato a giudicare; l'uomo che porta in sé, avvolti nella coscienza - afferma Giovanni Porzio - il grado del dolo e della colpa, i caratteri e le potenze della sua volontà. Ebbene, fra le mie passate vicende, in un tempo lontano, fui chiamato a far parte della giuria di un Tribunale d'Assise, a Salerno - Presidente Italo Redento Rizzoli, Giudice a latere Luigi Muzzillo, Procuratore Generale Vincenzino Scarpa - ed ebbi, così, la occasione di vedere "dal di dentro" l'impegno nel ricercare la prova del vero, il dubbio, il travaglio, di coloro ai quali era l'onere della decisione, magari, per la gravità del delitto, attraverso una condanna gravissima.

L'incontro di oggi con Eriberto Ricciardi richiama in me la limpida figura del genitore, l'on. Mario: ne rammento la limpida figura similmente all'altra, avvocato Generale dello Stato, di Domenicantonio Siniscalchi, suo padre e con loro, ad esempio, gli avvocati Attilio Barbarulo, Francesco Corrales, Giuseppe Prato a Nocera Inferiore, e, a Pagani, Costantino Astarita, Andrea ed Ignazio Tortora e tanti, tanti ancora...

A Napoli, inoltre, le aule universitarie furono il mio approdo. Non mancavano comunque audaci capolini nella «Camera Penale», a Castel Capuano

e prediligevamo seguire alcuni dei processi svoltisi in quel Palazzo regale: a proposito del marmo collocato in un'aula di udienza del Tribunale di Napoli e rievocato poc'anzi dall'insigne avvocato Eugenio Cricri con espressioni accurate, conobbi la personalità valorosa di Amerigo Crispo. «Verso il briio», dunque: durante il residuo cammino, indirizzo in alto un segno di riconoscente grazie e recito i versi di un poeta satirico, fiero, patriottico, che aveva studiato diritto: «È buon per me - se la mia vita intera - mi frutterà di meritare un sasso - che porti scritto "Non mutò bandiera"». Sul sasso, la Tuga - la nostra Toga - simbolo indistruttibile di civiltà, di libertà, di giustizia.

Giuseppe Salvi

Cari colleghi, al gentile lettore della presente (il Presidente del Consiglio dell'Ordine, ndr) ho rivolto la preghiera di recarvi il mio cordiale rispettoso saluto e di porgervi le mie umili scuse per il mancato intervento all'odierna cerimonia.

Con malcelata ansia ho atteso questa ricorrenza che segna il raggiungimento di un significativo traguardo e crea un clima di simpatica, goliardica

L'avvocato Giuseppe Salvi riceve la medaglia d'oro dal Presidente Aniello Cosimato.

complicità tra vecchia e nuova generazione.

La mia defezione, ancorché meritevole della vostra amabile comprensione in quanto riconducibile a seri problemi di salute, mi priva, mio malgrado, della gioia di rivivere un momento di piacevole incontro con voi, tuttavia non mi impedisce di rinnovarvi stima e amicizia esprimendovi altresì devota riconoscenza per le molteplici manifestazioni di benevolenza di cui mi avete onorato.

Non nego che stento ad accettare la mia prematura rinuncia all'esercizio attivo della professione; essa mi consta stato di disagio e depressione affievolito solo dal piacere di favorire l'avvicendamento che consente a tanti giovani di liberare le loro potenzialità e dare prova del loro valore.

Anche a costo di risultare banale o essere considerato un irriducibile sentimentale, mi piace ammettere di provare nostalgia per il trascorso e frenetico impegno professionale fino a rievocare con intimo compiacimento persino le tante ore spese in ricerche cartacee notturne e le intense giornate vissute in anguste e affollate aule di udienza, intento alla scrittura di verbali di causa appoggiando i fascicoli sulle spalle dei colleghi. Mi manca, lo riconosco, il calore umano del quotidiano contatto con i compagni lavoro e di esperienza. Per quant'altro devo onestamente confessare che lungo il percorso professionale sono stato assistito dalla buona sorte, fin dal periodo di "praticantato" che ho avuto il privilegio di vivere sotto l'immediata guida del compianto avvocato Giuseppe Vitiello (civilista di chiara fama che ha dato lustro al nostro Foro) il quale ha generosamente accettato di essere mio maestro.

Egli ha saputo trasmettermi l'amore per il diritto, mi ha educato alla condotta costantemente leale e rispettosa nei confronti dei colleghi (e operatori della giustizia di ogni ordine e grado), mi ha iniziato allo studio rigoroso ed alla accorta gestione del processo fino alla attenta redazione degli scritti difensivi da supportare con scrupolose ricerche di dottrina e giurisprudenza.

A tanto patrimonio è bastato conferire il mio senso del dovere e il mio impegno assiduo e responsabile per realizzare l'aspirazione ad una vita professionale dignitosa e poi ad una vecchiaia non tormentata da grossi problemi economici; senza mai subire il fascino di "facili guadagni" che avrebbero fatalmente imposto comportamenti lesivi della mia reputazione.

A cavallo degli anni '80 ho avuto anche l'onore di essere presente in ambito politico amministrativo - prima quale consigliere comunale con delega in settore ritenuto scomodo dagli assessori in carica, quindi come membro di commissione amministrativa in aziende di trasporto pubblico - dando

il mio contributo, specie in area legale, apprezzato dai cittadini segnatamente per rigore e trasparenza. Devo riconoscere che ai tempi nostri era sufficiente possedere una buona preparazione e dare prova di diligenza nella cura degli interessi del cliente. Con il trascorrere degli anni è cresciuta in modo esponenziale la necessità di una maggiore intensità dell'impegno da approfondire, oggi ci si muove in una realtà ben diversa; una società sempre più esigente chiede prestazioni di eccellenza ma i compensi di fatto corrisposti sono sempre più rari e modesti, complici anche i recenti provvedimenti di legge; si producono redditi appena dignitosi, si soffre una crisi economica resa ancora più pesante dalla insostenibile pressione fiscale che ci ha già consegnati ad una dura recessione; intanto è aumentato a dismisura il numero degli avvocati, senza riscontro in un corrispondente sensibile incremento della domanda, ingenerando accesa competizione che talvolta si spinge fino alla plateale e deprecabile violazione del dovere di rispetto per i colleghi.

In tale triste scenario abbiamo il dovere di dimostrare la capacità di dare nuovo slancio al nostro lavoro mediante convinte azioni di stimolo ad iniziative volte alla razionalizzazione e riorganizzazione del sistema giustizia con misure serie ed efficaci da troppo tempo attese.

Dobbiamo soprattutto fare appello al nostro orgoglio e al nostro pragmatismo adeguandoci alle nuove realtà.

Personalmente sono fiducioso, con il nostro rinnovato impegno e il necessario apporto del talento e delle risorse dei giovani potremo farcela a preservare il ruolo, il prestigio e l'affidabilità della nostra categoria.

Ai tanti giovani valorosi va il mio vivo apprezzamento per la bravura che sanno dimostrare dentro e fuori delle aule di udienza, con la convinta e paterna esortazione ad ispirarsi costantemente ai valori di probità ed onestà senza mai piegarsi alla avvilente idolatria del denaro, ad utilizzare ogni fonte e strumento di aggiornamento (magari strizzando l'occhio ad una qualche specializzazione di riconosciuto rilievo), ad acquisire la maggiore competitività richiesta da una società da tempo dominata dalla globalità; con accurato invito a custodire gelosamente il nobile retaggio di profondo rispetto per i colleghi nella umile consapevolezza che dal leale confronto discende reciproco arricchimento.

All'ottimo Consiglio dell'Ordine ed al suo degnissimo e amato Presidente un doveroso plauso per l'incessante azione a sostegno degli iscritti, in specie in tema di aggiornamento professionale.

A tutti un caloroso abbraccio.

Gaetano Vitiello

Giurisprudenza

Maria Coppola

È possibile porre i pannelli fotovoltaici sui tetti anche in zone vincolate.

Nota a T.A.R. Veneto-Venezia, sezione II, sentenza 25 gennaio 2012 n. 48.

L'apposizione di pannelli fotovoltaici sui tetti, ove non integri un intervento che altera o trasforma questi ultimi, prescinde dal parere dell'organo ministeriale preposto alla tutela del paesaggio.

Tipologia degli impianti e procedure autorizzative.

Com'è noto, i pannelli fotovoltaici sono dispositivi in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. La loro realizzazione è sempre stata favorita dalla legislazione nazionale in materia, che, nel tempo, ha promosso, per esempio, obiettivi quali l'incremento annuale di produzione elettrica da far derivare dagli impianti predetti, e creato strumenti concreti quali le tariffe incentivanti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387/2003. Tuttavia, venendo, detti pannelli, installati sul tetto degli edifici, sorge il "problema", da un punto di vista urbanistico, di individuare la necessità o meno di particolari autorizzazioni per il loro posizionamento. La materia è attribuita alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, queste ultime competenti ad introdurre la normativa di dettaglio volta a precisare i termini di applicazione della legge nazionale, in coerenza con i principi cui essa è informata. In linea di massima, per quegli impianti integrati installati sul tetto di edifici esistenti che non modificano la sagoma, non occorre alcuna autorizzazione, trattandosi di attività libera, per la quale è sufficiente una preventiva comunicazione al Comune. Diversamente, per gli impianti integrati installati sui tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda o aderente alla superficie degli edifici, che modificano la sagoma degli edifici medesimi (moduli che sporgono rispetto alla falda di copertura o con superficie complessiva dell'impianto superiore a quella dell'intero tetto o della superficie laterale dell'edificio): per questi si è ritenuto che occorra una denuncia di inizio attività (ora SCIA), alla stregua degli interventi di "manutenzione straordinaria". La questione si complica per gli interventi da effettuarsi in aree vincolate paesaggisticamente dalla Soprintendenza. In verità, già recentemente in diversi Comuni hanno visto la luce dei protocolli d'intesa tra la Soprintendenza

e consorzi locali per consentire anche ai cittadini che abitano nelle aree vincolate paesaggisticamente dalla Soprintendenza o nei centri storici, di posizionare tetti fotovoltaici, attenendosi a regole certe e rispettose del paesaggio. La sentenza qui annotata va anche oltre.

La decisione del T.A.R. Veneto-Venezia.

Il T.A.R. Veneto, con la sentenza 25 gennaio 2012, n. 48, è intervenuto in maniera significativa sul tema, escludendo la legittimità di qualsivoglia valutazione aprioristica da parte dell'organo ministeriale preposto alla tutela del paesaggio: in specifici contesti, infatti, i pannelli ben possono porsi come un intervento che non li altera in quanto concretamente non li trasforma.

Ma, veniamo alla vicenda da cui è scaturita la pronuncia in commento. I ricorrenti, proprietari di una villetta in zona residenziale (con numerose altre costruzioni simili) sottoposta a vincolo paesaggistico, avendo deciso di installare dei pannelli fotovoltaici, integrati con il tetto dell'abitazione, provvedevano a richiedere la necessaria autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza territoriale, tuttavia, dava parere contrario, sostenendo l'incompatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici del territorio. I ricorrenti presentavano, allora, un secondo progetto, predisposto in maniera meno invadente. Anche questo secondo, però, subiva il parere negativo della Soprintendenza. Investito della questione, il T.A.R. ha accolto le istanze dei ricorrenti, ritenendo che il parere sfavorevole della Soprintendenza sia viziato da travisamento e difetto di motivazione. Detto parere è, infatti, fondato sull'erroneo presupposto che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca sempre e comunque un degrado per l'ambiente circostante, indipendentemente dalle loro modalità di installazione e dimensioni. Così non è. E, anzi, la realizzazione di tale impianto rientra nella "normalità" del territorio veneto, considerata l'ampia ed acquisita presenza di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, considerati oramai un elemento architettonico sostanzialmente insignificante.

Da qui l'annullamento del diniego e dei pareri della Soprintendenza.

Annarita Marrazzo

Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale per illecita sottrazione di somme dal conto corrente postale.

Nota a sentenza Tribunale di Nocera Inferiore, 18 febbraio 2011, G.U. Spiezia.

Le Poste Italiane S.p.a così come la banca, svolgono un'attività professionale e devono adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicate.

Quindi, la società convenuta ha l'obbligo di adottare tutte le misure organizzative adeguate a prevenire il rischio ed è responsabile, fino a prova contraria, dell'approntamento dei mezzi meccanici, della loro idoneità e del loro funzionamento e, comunque, degli errori dovuti a dolo o colpa grave.

Sul cliente ricade contrattualmente l'onere, in caso di furto o di smarrimento della carta bancomat, o di manomissioni, di informare tempestivamente le Poste Italiane S.p.a.; ma, anche nel caso che tale obbligo non sia adempiuto, questa non può dirsi liberata di adempiere con la diligenza dell'accorto banchiere.

Orientamenti giurisprudenziali

Conforme: Cass. 12 giugno 2007, n. 13777; Tribunale di Palermo, sentenza 11 giugno 2011, n. 2904.

Difforme: Tribunale di Milano 28 luglio 2006; G.d.P. di Lecce, sentenza n. 128 del 2008; G.d.P. di Badolato, sentenza n. 837 del 2008.

Motivi della decisione.

Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2006 l'avvocato A.B. citava in giudizio le Poste Italiane S.p.a., previa declaratoria di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, per la illecita sottrazione delle somme dal conto corrente postale n. (...), per sentirle condannare alla restituzione a suo favore di somme illegittimamente distratte dal predetto conto corrente, mediante quattro bonifici postagiro on line, mai ordinati dall'attrice, oltre al risarcimento del danno causato dalla indebita sottrazione delle somme nonché dallo svincolo anticipato di altre somme di denaro, detenute sempre presso le Poste Italiane S.p.a. a titolo di polizze, il tutto a liquidarsi anche in via equitativa. L'avvocato A.B. rappresentava che non aveva mai disposto alcuno dei postagiro on line sopraindicati. Le Poste Italiane si costituivano in giudizio invocando la presenza di un fenomeno denominato phishing, un sistema che senza violare il sistema di sicurezza di Bancoposta, può catturare i codici di accesso all'internet banking dei clienti, mediante la ricezione da parte di quest'ultimi di una e-mail, che sembra inviata da Bancoposta, in cui si richiede di accedere ad un

link e di inserire i codici di accesso. Le Poste Italiane affermavano di godere di un sistema ampiamente tutelato e protetto ed eccepivano, pertanto, l'assoluta estraneità ai fatti dannosi attribuendo la responsabilità esclusivamente ai signori U.N. e C.R., autori e beneficiari del postagiro on line. All'udienza del 10 novembre 2010 il giudice assegnava la causa a sentenza concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c. ridotti alla metà.

La domanda attorea va accolta. Dalla documentazione versata agli atti risulta che l'attrice era titolare di un conto corrente Banco Posta n. (...), abilitato all'operatività on line dal 16 dicembre 2000(...) ed in data 26 settembre 2005 e 27 settembre 2005 venivano eseguiti quattro bonifici on line a favore dei signori U.N. e C.R. Tali operazioni non venivano autorizzate dall'attrice, ma dalla stessa disconosciute mediante denuncia sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Nocera Inferiore. Il rapporto di conto corrente intercorso tra le parti risulta incontestato. Le Poste Italiane S.p.a., così come la banca, svolgono un'attività professionale e devono adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicate. Quindi, la società convenuta è responsabile, fino a prova contraria, dell'approntamento dei mezzi meccanici, della loro idoneità e del loro funzionamento e, comunque, errori dovuti a dolo o colpa grave. Sul cliente ricade contrattualmente l'onere, in caso di furto o di smarrimento della carta bancomat, o di manomissioni di informare tempestivamente le Poste Italiane S.p.a.; ma, anche nel caso che tale obbligo non sia adempiuto, questa non può dirsi liberata dal proprio obbligo di adempiere con la diligenza dell'accorto banchiere.

Costituisce regola generale quella secondo la quale il creditore che agisce in giudizio sia per l'adempimento sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costitutivo dell'adempimento (Cassazione, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 1353). Nel caso de qua l'attrice ha provato l'esistenza del rapporto obbligatorio in forza del quale agisce ed allegato l'inadempimento della convenuta, ma le Poste Italiane S.p.a. nulla hanno dimostrato in ordine al corretto adempimento delle proprie obbligazioni. Parimenti fondato risulta lo svincolo anticipato delle somme costituenti le polizze di assicurazione sulla vita n. (...) per euro 5.000,00 e n.

(...) per euro 7.500,00, contratte dalla attrice sempre con le Poste Italiane S.p.a. Parte attrice ha allegato agli atti sia la copia dei contratti che dell'istanza di riscatto con accredito alla data del 11 ottobre 2005, richiesto immediatamente alla scoperta della sottrazione illegittima delle somme. Le Poste Italiane S.p.a. hanno semplicemente affermato che l'attrice si sarebbe limitata a dichiarare di non aver mai effettuato il bonifico in favore di terzi, ma non avrebbe riferito, né tanto meno provato di non aver comunicato ad alcuno ed in alcun modo le sue coordinate di identificazione on line, le misure di sicurezza predisposte per evitare l'accesso al sistema, senza spiegare e giustificare le ragioni della loro idoneità ad impedire l'accesso. Invero il sistema predisposto dalla società convenuta non appare adeguato alla tecnologia esistente. L'articolo 31 del decreto legislativo n. 196/2003 impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in maniera tale da ridurre al minimo, attraverso l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Va, quindi applicata, nel caso di specie la previsione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 196/2003, che statuisce che chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ex articolo 2050 c.c. Le Poste Italiane S.p.a. non impedendo a terzi estranei di introdursi illecitamente nel proprio sistema hanno provocato un danno alla propria cliente, titolare del trattamento dei dati personali. Le Poste Italiane S.p.a. avrebbero dovuto adottare tutte le misure di sicurezza tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico a prevenire danni, come quelli subiti dall'attrice, non essendo sufficiente la non violazione di norme di legge, considerato che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggiore rigore visto che la prestazione è inerente ad un'attività professionale. Ai sensi dell'articolo 2051 c.c., inoltre, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, le Poste Italiane S.p.a. sono responsabili per i danni causati al proprio cliente non avendo dimostrato che la truffa subita dall'avvocato A.B. rivesta i caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità. Anzi, più volte le stesse Poste Italiane S.p.a. in corso di causa, hanno affermato la notorietà e frequenza di una simile truffa costituita dalla violazione del sistema di sicurezza di Bancoposta, riuscendo a catturare i

codici di accesso all'internet banking dei clienti mediante la ricezione da parte di questi ultimi di una email in cui si chiede di accedere ad un link e di inserire i codici di accesso. Le Poste Italiane S.p.a. non hanno provveduto a strutturare il proprio sistema per evitare le ripetute truffe agli utenti e non hanno, quindi, adempiuto gli obblighi di vigilanza di propria pertinenza. Le Poste Italiane S.p.a. rispondono dei rischi tipici della propria sfera professionale, di quei rischi, cioè, inerenti agli specifici obblighi gravanti su di essa per la cui eliminazione deve porre in essere i mezzi idonei, e quindi, con riferimento al servizio di bonifico on line, se al di là di contrarie previsioni regolamentari (dei quali occorrerebbe valutare la tenuta di fronte a inderogabili regole civilistiche), le Poste Italiane S.p.a. siano comunque responsabili laddove non abbiano provveduto con strumenti idonei, a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Quindi la misura della diligenza nelle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, ne fa dipendere la valutazione dalla natura dell'attività: di qui il carattere tecnico della diligenza; secondo il quale il buon padre di famiglia deve assumere la figura dell'accorto professionista dedito a quel particolare ramo di affari. Nel caso de quo alcuna prova è stata fornita ed il sistema adottato dalla convenuta appare inadeguato se raffrontato con quello utilizzato da altri operatori, cui successivamente la stessa società si è conformata, riconoscendo così anche la condotta colposa.

...*Omissis*...

provvede:

- 1) accoglie la domanda dell'attrice proposta con atto di citazione del 14 novembre 2006 e condanna la società Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di euro 18.494,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, e, commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno sino all'effettivo soddisfo;
- 2) condanna la società Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno che, considerato anche lo svincolo anticipato effettuato dall'attrice delle somme costituenti le polizze di assicurazione, viene quantificato in euro 5.000,00 e liquidato in via equitativa;
- 3) condanna la società Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice, che si liquidano in complessivi euro 6.500,00 di cui euro 230,00 per spese, euro 3.800,00 per onorari oltre il rimborso forfettario

spese generali 12,50% su competenze ed onorari ex articolo 14 tariffa professionale, oltre IVA e CPA;

4) condanna altresì C.R. e U.N. al pagamento delle spese processuali in favore delle Poste Italiane S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 100,00 per spese, euro 1.800,00 per onorari.

Così deciso in Nocera Inferiore il 18 febbraio 2011.

Il commento.

Con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglie la domanda e condanna le Poste Italiane alla rifusione della somma addebitata sul conto dei correntisti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale nonché al risarcimento del danno per lo svincolo anticipato delle polizze.

Il passo centrale della motivazione afferma l'applicabilità, al caso di specie, della responsabilità da trattamento dei dati personali sancita dall'articolo 15, decreto legislativo n. 196/2003, che rinvia al regime delle attività pericolose, mediante l'espresso richiamo al citato articolo 2050 c.c. In tale sede, si evidenzia che la società convenuta, quale titolare del trattamento dei dati personali, non impedendo a terzi di introdursi illecitamente nel sistema, ha cagionato un danno ai propri correntisti. Si soggiunge, quanto agli obblighi di presidio a carico del titolare, come l'articolo 31 del citato decreto imponga che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, fra gli altri, i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. In applicazione dei predetti principi - prosegue il Tribunale - la banca avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee (e conosciute in base al progresso tecnico) a prevenire danni, come quelli verificatisi in capo agli attori, non essendo sufficiente, a discarico, la mancata violazione di norme di legge, posto che la diligenza richiesta deve essere qui valutata con maggior rigore, in quanto la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Posto che, ad avviso del giudicante, nessuna prova liberatoria è stata fornita al riguardo, il sistema di sicurezza adottato dalla convenuta è apparso inoltre inadeguato.

Trovano applicazione i principi dell'adeguatezza e della precauzione¹. Il principio dell'adeguatezza organizzativa è stato introdotto nell'articolo 2381 Codice civile, mentre l'altro è contenuto in più di una legge speciale.

La banca così come le Poste Italiane devono avere un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni dell'impresa². Quindi il giudice nell'accertare la

responsabilità dell'ente dovrà preliminarmente valutare l'efficacia del modello di organizzazione in concreto adottato.

Le Poste Italiane hanno l'onere di acquisire il massimo delle conoscenze in ordine alle questioni scientifiche e, di conseguenza, tutti mettono in risalto con particolare evidenza lo stretto rapporto che corre fra adeguatezza tecnica e responsabilità d'impresa³.

Come visto in premessa, il Tribunale ha sancito la responsabilità delle Poste Italiane in relazione al disposto dell'articolo 15, decreto legislativo n. 196/2003⁴, che rinvia al regime delle attività pericolose ex articolo 2050 c.c. All'istituto di credito, in particolare, quale titolare del trattamento dei dati personali, viene addebitato il fatto di non aver impedito agli abusivi utilizzatori di introdursi illecitamente nel sistema, cagionando così un danno ai propri correntisti. Al riguardo, la sentenza richiama, come visto, l'articolo 31, decreto legislativo n. 196/2003, il quale impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi, ivi compreso quello di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Si noti, per inciso, come il tema della protezione dei dati anche dal c.d. furto di identità abbia trovato recentissimo riscontro normativo, in ambito bancario, all'atto della costituzione del sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64⁵.

La vicenda di cui all'annotata sentenza va quindi ricondotta ad un'illecita appropriazione, da parte di terzi, delle credenziali dei clienti per l'abilitazione al servizio di home banking. Il caso pare tuttavia inquadrabile nella fenomenologia del c.d. phishing⁶, espressione con cui si compendiano una pluralità di tecniche di captazione, sulle quali conviene brevemente soffermarsi. Secondo la letteratura di settore⁷, il phisher (o phisher) è il soggetto specializzato nella sottrazione di numeri di carte di credito, di bancomat e - per quanto qui maggiormente rileva - di credenziali di accesso all'internet banking, dati che cerca di ottenere con modalità differenti. Se, da un lato, è frequente il ricorso a messaggi di posta elettronica ingannevoli, apparentemente inviati da istituti di credito, con i quali si richiede al cliente la digitazione dei codici personali, adducendo svariati motivi (controlli di sicurezza o altro), d'altro canto si registra anche la tecnica, più sofisticata, di intro-

durre occultamente sulla postazione informatica del correntista un programma-spia, che ne cattura le password. Una volta ottenuti detti codici, il terzo accede quindi abusivamente al sistema e dispone uno o più bonifici in favore di un altro soggetto, collaboratore del phisher, il quale avrà il compito di dirottarlo ancora su altro destinatario (preferibilmente all'estero), trattenendo una commissione per il suo.

La recente giurisprudenza delle Corti penali, mostra una crescente attenzione a questo fenomeno, si richiama, sul piano definitorio, la pronuncia secondo cui la condotta in esame consiste nel carpire, mediante abusivo inserimento nel sistema informatico o mediante false e-mail dirette ai clienti delle banche o delle poste, i dati significativi dei rapporti di conto corrente intrattenuti dagli stessi, dati che vengono successivamente utilizzati in modo fraudolento per «clonare» carte di credito o di pagamento, ovvero per disporre on line operazioni di trasferimento di denaro su conti correnti nella disponibilità dei criminali, con successivo prelievo di contanti e conseguente dispersione del denaro fraudolentemente sottratto. Sul piano giuridico, il decidente ha ritenuto che quanto sopra dovesse essere ricondotto alla fattispecie della truffa⁸.

In particolare, il Tribunale di Milano, in una decisione del 28 luglio 2006 relativa a reati informatici, ha respinto le domande nell'attore. Il caso riguardava l'accertamento dell'indebita sottrazione della somma di 172,00 euro da una carta Postepayimpresa (anche in questo caso la convenuta era Poste Italiane). In questa occasione il giudice ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di una responsabilità da parte delle Poste, sostenendo che "non vi è certamente prova che le manovre telematiche fraudolente siano da imputare alla convenuta per non aver adeguatamente difeso i propri siti, consentendo ad un hacher di introdursi nel conto del cliente e trafugare il danaro depositato dallo stesso. Ne consegue che, i fatti di frode lamentati in citazione dall'attore, in assenza di prova certa della loro riferibilità a responsabilità delle Poste Italiane per presunta violazione di norme contrattuali, non possono essere a questa addebitati, ma semmai ad un non adeguato e prudente utilizzo della carta da parte del suo titolare". In maniera simile si sono pronunciati in seguito il Giudice di pace di Lecce nella sentenza n. 128 del 2008 ed il Giudice di pace di Badolato nella sentenza n. 837 del 2008. Il tema in commento, di contro, sembra emergere, con maggiore frequenza e puntualità, nelle recenti decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario⁹. Di particolare interesse, si rivelano, al riguardo, alcune pronunce della citata autorità, in cui si pongono

no a confronto, da un lato, i requisiti di sicurezza e adeguatezza del sistema posti a carico dell'intermediario e, dall'altro, gli obblighi di diligenza nella custodia dei codici d'accesso da parte del cliente che la banca non avesse adottato le cautele necessarie ad assicurare una adeguata tutela del deposito del correntista e ciò in quanto la stessa, nel momento in cui offre servizi on line, ha il dovere di adempiere al proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale richiesta dall'articolo 1176, comma 2, c.c.¹⁰, predisponendo misure di protezione idonee ad evitare l'accesso fraudolento di terzi, o a neutralizzarne gli effetti. Ciò posto, peraltro, l'Autorità, di seguito, introduceva il tema della responsabilità del correntista, soggiungendo che quanto sopra non esclude la colpa concorrente del titolare del conto, ex articolo 1227 c.c., per incauta custodia dei codici di accesso al servizio, nella ipotesi in cui l'operazione fraudolenta sia avvenuta mediante l'uso delle codifiche in suo possesso¹¹. Sulla base del reciproco contributo causale, la pronuncia ha ritenuto quindi di circoscrivere al 75% il rimborso posto a carico dell'azienda di credito.

Questo secondo profilo appare più marcato in altra recente decisione, nella quale, essendo emersa in atti l'ammissione, da parte del correntista, di aver fornito i propri codici personali di accesso dietro richiesta giuntagli tramite e-mail (poi rivelatasi ingannevole), il concorso di colpa del medesimo ha inciso fino a comportare la riduzione del rimborso, da parte dell'intermediario, al 40% della somma portata dal bonifico contestato¹².

Ancora, nella prima decisione, la n. 46/10, resa dal Collegio di Milano dell'ABF nella seduta del 21 gennaio 2010, relativo ad un caso di phishing, si è ravvisato un concorso di colpa tra la banca, per violazione dell'obbligo di diligente custodia dei patrimoni dei clienti, ed il correntista, per incauta custodia dei codici di accesso al servizio.

In particolare, il Collegio osservava che "la banca la quale offre servizi on line alla propria clientela ha il dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale richiesta dall'articolo 1176, comma 2, c.c., predisponendo misure di protezione - tra le quali l'invio di sms di conferma dell'eventuale disattivazione del servizio di sms-alert e l'invio di sms di avviso dell'esecuzione dell'ordine di bonifico - idonei ad evitare l'accesso fraudolento di terzi ai depositi dei propri clienti, o a neutralizzarne gli effetti. La violazione dell'obbligo di diligenza da parte della banca non esclude, però, la colpa concorrente del titolare del conto on line, ex articolo 1227 c.c., per incauta custodia dei codici di accesso al servizio, nella ipotesi in cui l'opera-

zione fraudolenta sia avvenuta mediante l'uso dei codici in suo possesso. Pertanto, ritenendo che la ricorrente, per le ragioni esposte, abbia concorso a cagionare il danno nella misura del 75%, la banca deve essere dichiarata tenuta a rifondere alla ricorrente il 25% della somma di 5.773,00 euro". In altra decisione, la n. 33/10, resa dal Collegio di Roma dell'ABF nella seduta del 12 gennaio 2010 "in cui il correntista ammetteva di aver risposto ad una e-mail all'apparenza proveniente dalla banca nella quale gli veniva richiesto di digitare i codici di accesso e dispositivi relativi al proprio conto corrente on line", l'ABF ha deciso che il cliente andava rimborsato del 75% delle perdite subite in quanto "il corretto adempimento dell'obbligo di diligenza presuppone l'adozione di tutte le precauzioni e l'istituzione di tutti i presidi di sicurezza adeguati allo scopo e resi accessibili dall'evoluzione scientifica e tecnologica". In pratica l'ABF ha ravvisato una colpa nel comportamento della banca perché non ha fornito alla clientela dispositivi automatici per la generazione di password (token, chiavette, digipass...) ravvisando in ciò una violazione dell'obbligo di diligenza, in quanto manca l'adeguamento dei presidi "agli ultimi ritrovati ed alle più recenti acquisizioni della scienza e della tecnologia". Pertanto, la Banca e le Poste hanno l'obbligo di munirsi di un sistema di trattamento dei dati anche relativi a codici di conti correnti, idoneo a prevenire perdite o diffusione pur se accidentali dei dati stessi

- 1 Buonocore, *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Quaderni di dipartimento di Studi Internazionali, p. 199.
- 2 Annunziata, *Intermediazione mobiliare e agire disinteressato, i profili organizzativi interni*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1994, I, pp. 634 ss.
- 3 Buonocore, *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Quaderni di dipartimento di Studi Internazionali. L'impresa, cit., p. 305.
- 4 La disposizione ripropone sostanzialmente quanto a suo tempo previsto dall'articolo 18, legge n. 675/1996.
- 5 Di particolare utilità, sul piano definitorio, l'articolo 30 bis, che offre una delle prime locuzioni legislative sul fenomeno del furto di identità: 1. Ai fini del presente decreto legislativo per furto d'identità si intende: a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto; b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).
- 6 Deformazione, nel gergo degli hacker informatici, di fishing (da to fish, con l'analogo significato di «pescare», sebbene in diverso contesto).
- 7 Da ultimo, v. Catalano, *Lotta al phishing*, in *Internal Audit*, 2011, 4, pp. 25 ss. Ulteriori contributi in Cajani, *Profili penali del phishing*, in *Cass. pen.*, 2007, 2294; Flor, *Phishing, identity theft e identity abuse: le prospettive applicative del diritto penale vigente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 899; nonché in Di Ronzo, *Usa non autorizzato di carte di credito e concorso di reati nel phishing*, in *Dir. inf.*, 2009, 1, 83; Ferola, *Il riciclaggio da phishing tra vecchie e nuove questioni interpretative*, in *Giur. merito*, 2009, 2831. Si veda la descrizione contenuta nel Decalogo ABI sul phis-

hing, in *www.abilab.it*: «Il phishing consiste nella creazione e nell'uso di e-mail e siti web ideati per apparire come e-mail e siti web istituzionali di organizzazioni finanziarie o governative, con lo scopo di raggirare gli utenti internet di tali enti e carpire loro informazioni personali riguardanti il proprio account, quali le proprie password per accedere a servizi di home banking o il proprio numero di carta di credito. Tali informazioni vengono catturate dai "phishers" e vengono successivamente riutilizzate per scopi criminali, come frodi finanziarie o furti di identità. Le e-mail apparentemente provengono da una banca o da una società emittente carte di credito, e vengono composte utilizzando il logo, il nome e il layout tipico dell'azienda imitata. Tali e-mail invitano il destinatario a collegarsi tramite un link a un sito internet del tutto simile a quello della banca e a inserirvi, generalmente attraverso una finestra popup che si apre dallo stesso link, le informazioni riservate».

- 8 Tribunale di Monza, 7 maggio 2009, in *Riv. pen.*, 2010, 1301.
- 9 L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il nuovo organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banca e clientela previsto dall'articolo 128 bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005), e reso operativo grazie alle disposizioni di Banca d'Italia del 18 giugno 2009.
- 10 La peculiarità della materia bancaria è stata evidenziata anche in tema di obblighi di diligenza e responsabilità civile, tanto che si discute se, in capo alla banca, possa ravvisarsi un vero e proprio status: v. Scognamiglio, *Sulla responsabilità dell'impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 356; Id., Ancora sulla responsabilità della banca per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, II, 655; Marzona, *Lo status (professionalità e responsabilità) della banca in una recente sentenza della Cassazione*, ivi, 1994, II, 266. In giurisprudenza, v. *Cass. civ.*, 13 gennaio 1993, n. 343, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 2129; *Cass. civ.*, 8 gennaio 1997, n. 72, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, II, 653.
- 11 Significative, al riguardo, le best practice e le cautele richiamate, per la clientela delle banche, dal Decalogo ABI sul phishing, cit.
- 12 Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 1241 del 9 novembre 2010, Collegio di Milano, in *www.arbitrobancariofinanziario.it*; analogamente la decisione n. 719 del 9 luglio 2010, stesso Collegio, ibidem, che ripartiva l'onere al 50%

Piervincenzo Pacileo

L'ammissione allo stato passivo con riserva.

Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civ., Giud. Rel. dott. Giuseppe Fortunato, 11 novembre 2011.

In linea generale le azioni di risoluzione per inadempimento che siano state quesite prima del fallimento restano perseguibili nei confronti del curatore e vanno trattate secondo il rito ordinario dinanzi al giudice adito inizialmente, potendo la parte adempiente avvalersi nei confronti della massa degli effetti costitutivi della pronuncia di accoglimento, i quali retroagiscono al momento di proposizione dell'azione. Qualora poi la domanda non sia soggetta a trascrizione, l'anteriorità - e quindi l'opponibilità - rispetto all'apertura del concorso è riscontrabile in modo oggettivo in base alla data di esercizio dell'azione. L'articolo 95 L.F. vuole, difatti, che l'ammissione con riserva sia circoscritta ai crediti indicati all'ultimo comma dell'articolo 55 L.F. e a quelli per i quali non sono stati ancora presentati documen-

ti giustificativi. L'articolo 55, ultimo comma, L.F. dispone che sono ammessi al passivo i crediti condizionali, inclusi quelli che non possono essere fatti valere contro il fallito se non previa esclusione di un obbligato principale. Tale ultima categoria ha conosciuto un significativo ampliamento con riferimento a quelle posizioni il cui accertamento sia rimesso ad un giudice diverso dal Tribunale fallimentare per ragioni di giurisdizione o di competenza inderogabile (crediti tributari, crediti devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, azioni assegnate alla residua competenza del Giudice del lavoro) o allorché quando occorra adottare statuizioni non ammesse in sede di verifica. Al di fuori delle ipotesi in cui, per le ragioni suddette, la decisione deve aver luogo in ambito extraconcorsuale, non residua alcuno spazio affinché sull'esistenza di una ragione di credito da far valere nei confronti della massa possa pronunciarsi in sede diversa da quella individuata a norma dell'articolo 24 L.F. nell'osservanza del rito della verifica e quindi nel potenziale contraddittorio con gli altri creditori. Resta, allora, da ribadire che l'ammissione con riserva di un credito da qualificarsi come condizionale, nel senso ora detto, è consentita nel caso in cui il suo accertamento sia sottratto alla cognizione del Giudice fallimentare (perché quest'ultimo è carente di giurisdizione o perché sussiste una competenza inderogabile di altro giudice o perché siano richieste statuizioni non adottabili in sede di verifica): è in tal senso che il credito può assimilarsi a quelli condizionati e può essere ammesso con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice competente e in relazione all'esito di tale giudizio. L'utilizzazione del modulo procedimentale dell'insinuazione con riserva dà una ragionevole soluzione pratica al problema dei crediti non accertabili in sede fallimentare, evitando agli stessi un pregiudizio (mancata fruizione degli accantonamenti nei riparti parziali), contrastante col principio della par condicio concorsuale. La riserva non può essere, invece, apposta ove il credito dipenda dall'accertamento di fatti di cui il Giudice fallimentare può conoscere, poiché in tal caso detta riserva assume carattere atipico e, al di fuori delle ipotesi tassativamente considerate dall'articolo 95 L.F., è parificabile ad un'ammissione piena, specie poi qualora la decisione adottata nel giudizio ordinario debba valere nei rapporti con la massa. Ove quindi la riserva sia disposta in assenza delle condizioni legittimanti previste dall'articolo 95 L.F., essa produce gli effetti di un'ammissione piena. Si insegna che le regole che presiedono alla formazione dello stato passivo intendono attuare la necessità di acquisire nel più

breve tempo il quadro completo e possibilmente unitario dei debiti dell'impresa sottoposta a procedura concorsuale, condizionando l'ulteriore ordinato e (per quanto possibile) celere sviluppo delle fasi della procedura. L'ammissione di un credito con riserva, implicando la precarietà del primo accertamento e la necessità di altre e successive attività di verifica connesse allo scioglimento della riserva, non può non assumere carattere di straordinarietà: donde, appunto, la possibilità di farvi ricorso solo nei casi tassativamente indicati. Da tale premessa si trae inoltre la conclusione che, essendo le eventuali riserve atipiche (o comunque anomale) da ritenersi *tamquam non esset*, per la loro eliminazione non vi è onere di proporre opposizione ai sensi dell'articolo 98 L.F., potendo il creditore chiederne l'eliminazione con azione di accertamento che si sottrae a decadenza.

La recentissima sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore ribadisce, conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la natura eccezionale dell'articolo 55 L.F., il quale, in tema di ammissione al passivo con riserva dei crediti soggetti a condizione, devia, nel prevedere siffatta partecipazione al concorso, dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, in tal caso versandosi in ipotesi non già di mera inesigibilità della pretesa, ma di credito non ancora sorto ed eventuale. In argomento, la Suprema Corte ha sancito che l'articolo 95 L.F. contiene previsione specifica dei tipi di credito che possono essere ammessi con riserva al passivo, così da non lasciare margini ad interventi additivi per equipollenza; ne consegue che le eventuali riserve diverse da quelle previste devono ritenersi come non apposte e l'ammissione del credito al passivo deve considerarsi come pura e semplice. Tuttavia, qualora l'ammissione con riserva riguardi un credito condizionale (un credito, cioè, cui la riserva attiene all'evento costitutivo del diritto, perché è il credito a essere sottoposto a una condizione non verificatasi al momento della formazione dello stato passivo) l'ammissione stessa non raggiunge alcuna definitività con l'esecutività dello stato passivo. D'altronde, l'ammissione al passivo con riserva di un credito condizionale non contiene alcuna delibazione favorevole circa l'esistenza del medesimo e non determina alcun giudicato endofallimentare sulla sua esistenza, atteso che il credito condizionale è del tutto eventuale nel suo

stesso venire ad esistenza, attenendo la riserva proprio all'evento costitutivo del diritto fatto valere: ciò che è sub iudice sino allo scioglimento della riserva, infatti, è l'esistenza del credito (sottoposta a condizione). Ne deriva, pertanto, che, durante il corso della procedura fallimentare, in sede di scioglimento della riserva deve ritenersi sempre aperta ogni questione riguardante il detto credito, senza alcuna possibilità per il creditore condizionale di richiamarsi alla definitività dello stato passivo come situazione preclusiva di un'eventuale esclusione del credito in dipendenza della sorte dell'evento condizionante; come pure deve riconoscersi la spettanza in capo al curatore del potere di opporsi all'ammissione in via definitiva del credito condizionale, sollevando tutte quelle eccezioni ostative all'insorgere del credito (di regresso). Segnatamente, nel caso in cui un credito venga ammesso al passivo fallimentare con riserva di produzione dei documenti giustificativi, l'opposizione allo stato passivo a norma dell'articolo 98 L.F. costituisce l'unico mezzo per conseguire l'ammissione al passivo con l'eliminazione della riserva, non essendo, a tal fine, sufficiente il mero deposito dei documenti nella cancelleria del giudice delegato o l'invio degli stessi al curatore successivamente al decreto di esecutività dello stato passivo, perché ciò equivarrebbe ad eludere il controllo degli altri creditori e, quindi, l'onere, incombente sull'istante, di dimostrare il proprio credito in contraddittorio.

Giuseppina Romano

Custodia cautelare per chi, detenuto agli arresti domiciliari, comunica con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono attraverso il noto social network Twitter.

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 6 dicembre 2011-31 gennaio 2012, n. 4064, presidente Marzano, relatore Massara.

Chi si trova detenuto agli arresti domiciliari ha facoltà di muoversi entro determinati limiti non solo spaziali ma, da oggi, anche telematici. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 31 gennaio 2012 n. 4064. Con una decisione che è diventata l'emblema di quanto il diritto possa essere al passo con i tempi e soprattutto di quanto la legge sia capace di amalgamarsi alla realtà che evolve, giudici del Supremo Collegio hanno statuito che comporta la revoca della

misura cautelare degli arresti domiciliari (con conseguente sostituzione con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere) la condotta di chi comunica a distanza, mediante l'uso di social networks, violando con ciò il divieto di comunicazione con persone terze, estranee alla cerchia dei familiari conviventi.

Dopo il caso dello stalker tornato in cella perché persisteva nel molestare la sua vittima attraverso messaggi privati e quello del giovane pregiudicato che lo ha seguito a ruota per aver pubblicato le foto della festa di compleanno non autorizzata, i tempi sembravano maturi perché la Suprema Corte intervenisse ad interpretare e circoscrivere l'uso che è lecito fare di internet in generale, e dei social networks in particolare, per lo meno da coloro che sono sottoposti a limitazione della libertà personale. Nella fattispecie esaminata dagli ermellini, il prevenuto, ristretto agli arresti domiciliari per il delitto di cui all'articolo 73 DPR 309/1990 in concorso con altro soggetto, veniva colto a comunicare con quest'ultimo mediante internet, ed in particolar modo attraverso l'uso di Twitter.

In accoglimento del ricorso del PM, il Tribunale di Lecce disponeva la conversione della misura primigenia in quella della custodia cautelare in carcere, in quanto veniva violata la disposizione di cui all'articolo 284, comma 2 cpp, secondo cui "quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono". Avverso tale decisione, il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione adducendo la mancanza nel dettato normativo del riferimento alle "comunicazioni a distanza" e che comunque, sul punto, era stata fornita una ragionevole spiegazione della trasgressione compiuta tramite una missiva prodotta nel corso dell'udienza camerale, sulla quale il Tribunale non aveva inteso spendere nemmeno una parola. I Giudici di legittimità respingono siffatte doglianze sostenendo che le censure addotte dalla difesa devono ritenersi del tutto inconfidenti. Nell'iter motivazionale seguito dal Supremo Congresso si richiama, infatti, una precedente pronuncia della Giurisprudenza di Legittimità - che aveva già avuto modo di occuparsi di una fattispecie analoga concernente, in quel caso l'uso di Facebook (Cassazione Sezione II n. 37151 del 29 settembre 2010) - nella quale si precisa che: "La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite web e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di comunicazione, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi pre-



visto nel generico 'divieto di comunicare' il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l'indagato con terzi". Insomma il generico "divieto di comunicare" con terze persone, non può essere inteso nell'accezione ristretta di parlare direttamente con persone estranee ai familiari conviventi ma in quella più ampia di comunicare, attraverso qualsiasi strumento o, con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l'indagato con terzi: insomma dai più rudimentali "pizzini", ai gesti, alle comunicazioni televisive anche mediate, sino ad arrivare ai messaggi sul web.

L'uso di internet non è interdetto, osserva la Corte, quando esso assolve a una "funzione meramente conoscitiva".

Il discrimen sarebbe, dunque, legato non tanto al mezzo in sé (che non può ritenersi illecito sic et simpliciter) ma piuttosto all'uso che di esso si faccia. Nel caso di specie, l'utilizzo di internet da parte del soggetto (nei cui confronti era stata ripristinata la custodia cautelare), non aveva una finalità conoscitiva bensì era finalizzato alla preparazione del progetto criminoso da attuare in occasione della liberazione di un altro complice, anch'egli ristretto in carcere.

Se come precisato dalla Corte, l'illiceità non è nel mezzo in sé ma nell'uso che se ne fa, corretta appare la valutazione operata dal Tribunale circa il tenore illecito della conversazione telematica svoltasi tra il ricorrente e il suo complice, la quale non aveva carattere conoscitivo ma verteva sull'attuazione di un programma criminoso. Ragionevolmente, dunque, il Tribunale ha tratto da detta conversazione elementi di apprezzamento della gravità della condotta. Né, sostengono gli ermellini, il giudice a quo aveva bisogno di dare una risposta anche al contenuto della missiva, prodotta dal ricorrente, nel corso della udienza camerale, in quanto (Cass. Pen., Sezione IV, 24 ottobre 2005 n. 1149, Rv 233187) "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle dedu-

zioni suddette". Del resto, riguardo ai limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", secondo la giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, tra cui la rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cassazione Pen., Sezione IV, n. 2146 del 25 maggio 1995, Rv 201839). Alla luce di quanto esposto, i giudici del Supremo Collegio hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali.

La sentenza della Corte ha dunque convalidato la decisione del Tribunale di Lecce: internet va bene ma i social networks no. Dai domiciliari si torna in cella! Ancora una volta la Cassazione, pronunciando su argomenti estremamente attuali e moderni, getta una ventata di freschezza sul diritto intervenendo a fornire regolamentazione ad aspetti e situazioni che, altrimenti, resterebbero privi di disciplina. Dopo la sentenza in commento, sempre nell'ottica dello svecchiamento del diritto, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento esplicativo degli ermellini diretto a disegnare il confine, a tracciare la differenza tra manifestare il proprio pensiero, sia pure attraverso un mezzo di comunicazione potenzialmente illimitato, quale la Rete, e comunicare volutamente (ed in aperta violazione delle prescrizioni imposte) con soggetti terzi conosciuti e determinati. In ogni caso, per il momento gli indagati sono avvisati: che si trattengano dal cinguettare, se non vogliono tornare dietro le sbarre.

5 marzo 2012

Dottrina

Barbara Barbato

Mediazione e usucapione.

Al fine di deflazionare il carico giudiziario dei Tribunali italiani, ormai al collasso, su direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, con decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 28, è stato introdotto in Italia il nuovo istituto della Mediazione Civile e Commerciale finalizzato alla Conciliazione. Tale nuovo istituto processuale regolato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 28/2010, impone al cittadino che, prima di adire le vie legali, deve obbligatoriamente passare attraverso il "filtro" del tentativo della mediazione. Quest'ultima (mediazione) ha come primo obiettivo quello di dare assistenza alle parti nella ricerca di una composizione non giudiziale di una controversia. La conciliazione deve essere annoverata tra i sistemi ADR (Alternative Dispute Resolution) ossia iniziative dirette a dirimere conflitti al di fuori di un contesto giudiziario prescindendo dalla decisione di un giudice.

"La conciliazione è una negoziazione facilitata che si svolge sotto il controllo di un terzo, il conciliatore, il quale guida le parti per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per entrambe, con la auspicata possibilità di porre le stesse in una situazione migliore di quella in cui versavano in precedenza".

Il termine conciliazione traduce la parola inglese "mediation"; nel nostro ordinamento la conciliazione di cui trattiamo non può essere indicata, attuando una traduzione letterale dall'inglese, con l'espressione "mediazione" atteso che l'ordinamento giuridico italiano conosce già un istituto denominato mediazione, qual è la "mediazione di affari" prevista dall'articolo 1754 c.c., a mente del quale "È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza".

La conciliazione, il cui impiego risale al periodo sumerico, è un istituto che in epoca moderna si è diffuso in modo significativo nel mondo anglosassone, dove è certamente il più in uso tra i numerosi sistemi ADR.

In Italia la conciliazione, quale sistema ADR, solo di recente ha iniziato a diffondersi. In particolare, la conciliazione stragiudiziale professionale nel nostro paese è stata creata ed applicata per la prima volta dalle Camere di Commercio grazie alla legge 580/93, emanata per il "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura", che ha contemplato la

creazione di commissioni conciliative per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra consumatori ed imprenditori. Poi, è seguita la legge n. 481/95 che ha previsto la possibilità che le controversie tra utenti e gestori dei servizi di pubblica utilità potessero essere rimesse a commissioni conciliative istituite presso le Camere di Commercio. Infine, la legge n. 281/98 ha previsto la possibilità di espletare, prima del giudizio, una conciliazione presso le Camere di Commercio avente ad oggetto una controversia riguardante i consumatori e gli utenti, da attivare a cura di organismi pubblici indipendenti, dalle associazioni dei consumatori e dalle organizzazioni riconosciute in un altro Stato membro. La legge n. 135/2001, che ha modificato la disciplina nazionale sul turismo, ha previsto la costituzione di commissioni arbitrali presso le Camere di Commercio per la risoluzione delle controversie insorte a seguito della fornitura di servizi turistici tra imprenditori e tra consumatori ed imprenditori.

Il quadro normativo in materia di conciliazione stragiudiziale professionale si è arricchito sensibilmente con l'emanazione del decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 5, che ha modificato profondamente la disciplina societaria e bancaria. La citata normativa, tra le altre cose, prevede che le controversie eventualmente insorte nell'ambito dei rapporti contemplati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 5/2003 (rapporti societari, trasferimento di partecipazioni sociali, patti parasociali, rapporti in materia di intermediazione mobiliare, materie di cui al T.U. bancario, credito per le opere pubbliche) possano essere risolte mediante una conciliazione stragiudiziale, secondo le modalità di cui agli articoli 38 e ss.

Con l'emanazione del decreto legislativo 19 febbraio 2010, n. 28, di attuazione della delega contemplata all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, "in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali", il termine mediazione è entrato a pieno titolo nel nostro sistema, a designare, per quel che si legge all'articolo 1 del decreto, "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa"; laddove, invece, alla conciliazione è riservato il significato dell'atto conclusivo, di "composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione".

Il decreto legislativo ha inteso introdurre una disciplina organica della mediazione nelle controversie civili e commerciali, aventi ad oggetto drit-

ti disponibili, come imponeva al legislatore delegato la legge di riforma del processo civile del giugno 2009, che a propria volta rinviava alla normativa comunitaria (e perciò alle indicazioni contenute nella Direttiva n. 2008/52/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanata con l'obiettivo "di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario").

Senza trascurare la necessità che la tutela dei diritti, quando non vi sia spazio per la soluzione negoziale, sia in ogni caso garantita nelle forme dell'articolo 24 Cost., il decreto ha valorizzato quella peculiare forma di risoluzione delle liti che consiste invece nel raggiungimento di un accordo. Una valorizzazione che, nei settori in cui non è prevista l'obbligatorietà del tentativo, è realizzata, come suggerisce la direttiva comunitaria, incoraggiando le parti, e i loro consulenti, a considerare la possibilità che, anziché introdurre subito il giudizio, si tenti prima di raggiungere un accordo bonario, avvalendosi dell'ausilio di un mediatore, terzo e imparziale, perché questi può colmare la distanza tra le posizioni dei litiganti, individuando, attraverso colloqui separati con ciascuno di essi, i possibili punti d'incontro delle volontà.

Il decreto legislativo n. 28/2010 all'articolo 5 comma 1, introduce l'obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, di esperire il procedimento di mediazione prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad un vastissimo ambito di materie. Non si tratta di una qualunque procedura amministrativa prodromica alla introduzione della causa avanti al giudice, ma di procedura obbligatoria che riguarda controversie già in atto e precede immediatamente l'azione giudiziale cui una parte (normalmente già assistita da un avvocato, articolo 4 comma 3) ha ormai deliberato di far ricorso.

È da evidenziare al riguardo che l'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, secondo il richiamato articolo 4, ha l'obbligo, pena l'annullabilità del contratto con il cliente, di informare quest'ultimo "... della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione... e delle agevolazioni fiscali... e di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto".

La procedura di mediazione, se ha successo, si conclude con un accordo il cui verbale costituisce titolo esecutivo (articolo 12 comma 2), assimilabile quanto agli effetti alla sentenza del giudice. Sussiste, dunque, un'analogia ed equivalenza evidente tra la procedura di mediazione e quella giu-

diziaria. La prima, tuttavia, non prevede che la parte sia assistita da avvocato, pur trattandosi di una procedura "alternativa" (ADR Alternative Dispute Resolution), che, se la mediazione ha successo, conduce allo stesso risultato di una decisione giudiziaria, vincolante per le parti. Se viceversa, la mediazione non ha successo e, quindi, si conclude con un mancato accordo, in sede giudiziaria, nell'ipotesi che la sentenza si uniformi e, quindi corrisponda interamente al contenuto della proposta fatta in sede di mediazione, "il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta..." (articolo 13).

Le considerazioni che precedono, inducono ad assimilare la procedura di mediazione obbligatoria a quella giudiziaria, di cui rappresenta un'alternativa (quanto a risultato) e una fase antecedente obbligatoria (quanto a procedura).

Le materie che il legislatore ha indicato per definire il campo dell'obbligo di esperire la procedura di mediazione, sono tassativamente previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo).

Alla luce di tale articolo 5, la parte deve svolgere un tentativo obbligatorio di mediazione pregiudizialmente all'esperimento dell'azione in sede giudiziale nell'ambito delle materie ivi indicate, vale a dire, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari e da ultimo, come voluto dal cd "decreto milleproroghe" a partire dal 21 marzo 2012, rientrano, tra l'obbligatorietà della mediazione, anche le cause relative ad incidenti stradali o causati da natanti e cause condominiali.

La "mediazione obbligatoria", nelle materie sopra citate, è un'ipotesi di "giurisdizione condizionata", poiché chi intende intraprendere un procedimento giurisdizionale è tenuto, previamente, ad esperire il procedimento mediatorio, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, da rilevare a pena di decadenza, entro la prima udienza, su eccezione di parte ovvero ex officio, quando il procedimento mediatorio non è stato esperito o è stato iniziato ma non è decorso il termine massimo per il suo completamento (quattro mesi). In tali ipotesi il giudice, fissa, con ordinanza, una nuova udienza susseguente all'arco temporale di quattro mesi riconosciuto dalla legge per l'esaurimento del procedimento mediatorio, al fine di consentirne lo svolgimento.

A fronte dell'indicazione tassativa contenuta al comma 1 dell'articolo 5 della richiamata normativa, relativa alle materie in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio e pregiudiziale alla domanda presentata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, il comma 4 dell'articolo 5 fornisce un'elencazione di fattispecie nelle quali il procedimento di mediazione, pur essendo obbligatorio "ratione materiae", non costituisce condizione di procedibilità e per le quali la mediazione su sollecitazione del giudice non opera con effetto preclusivo.

Rimangono in ogni caso esclusi dalla mediazione i casi di urgenza, quali procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione (opposizione a decreto ingiuntivo), fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; ai procedimenti per convalida di licenza o sfratto fino al mutamento del rito (successivo all'emanazione dell'ordinanza da parte del giudice); procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti del giudice, procedimenti di opposizione all'esecuzione forzata (opposizione a fermo amministrativo, a pignoramento, ecc); procedimenti in camera di consiglio; azioni civili in processi penali; azioni inibitorie delle clausole vessatorie e azioni delle associazioni di consumatori; cause collettive disciplinate dall'articolo 140 bis del Codice del consumo.

I criteri in base ai quali sono state individuate tali controversie concernono rapporti destinati a prolungarsi nel tempo e che conoscono una diffusione di massa (contratti assicurativi, bancari e finanziari); casi particolarmente conflittuali rispetto ai quali, anche per la natura della lite, appare particolarmente fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); liti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, gruppo sociale o area territoriale (condominio, locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisione, successioni, patto di famiglia). Da un'attenta lettura dell'articolo 5, quindi, si evince che tendenzialmente la conciliazione è possibile in quasi tutti i settori, ma presuppone che la lite riguardi diritti disponibili ossia i diritti di cui ogni persona fisica o giuridica può liberamente possedere, stabilire e disporre, in genere di tipo patrimoniale ossia tutti quei diritti che la legge ne permette la trasferibilità (inter vivos o per mortis causa), sempreché non ledano norme imperative o l'ordine pubblico.

È necessario, a questo punto evidenziare che per tutte le materie di cui al citato articolo, la mediazione potrà essere esperita esclusivamente per

diritti disponibili e non per quelli indisponibili. Tale precisazione è necessaria se si comprende come lo scopo della mediazione obbligatoria sia quella di riuscire a redimere una lite mediante una conciliazione.

Come abbiamo visto, le controversie relative a diritti reali rientrano tra quelle per cui il decreto legislativo n. 28/2010, prevede l'obbligatorietà della mediazione, condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, quindi, presupposto per accedere alla tutela giurisdizionale.

I diritti reali sono nella loro accezione comune una elaborazione della dottrina. Il Codice civile non prevede questa definizione. Si tratta di diritti tipici che assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto su un bene.

Nell'ambito della categoria dei diritti reali distinguiamo il diritto di proprietà - diritto reale per eccellenza -, i diritti reali limitati di godimento su cosa altrui (enfiteusi, uso, abitazione, servitù) e i diritti reali di garanzia consistenti in un vincolo giuridico imposto su un bene a garanzia di un credito: il pegno e l'ipoteca.

I diritti reali su cosa altrui, a differenza del diritto di proprietà che è perpetuo, si estinguono per il non uso: il termine di prescrizione è di venti anni, trascorsi i quali chi è titolare di uno dei diritti sopra descritti, lo perde (articoli 970, 1014, 1073 c.c.). È necessario, per poterli poi opporre ai terzi, trascriverli tutti, a norma dell'articolo 2643 c.c.

I diritti reali, almeno con riferimento a quelli tipici disciplinati dal legislatore, costituiscono un "numerus clausus"; è utile, pertanto, analizzare quale applicazione trova il tentativo obbligatorio di mediazione in quelle controversie aventi ad oggetto i rapporti obbligatori che nascono dai diritti reali e dagli istituti applicabili e collegati, comprese le azioni a tutela dei diritti reali e le eventuali patologie contrattuali afferenti ai diritti reali. Infatti, il tema dei diritti reali comporta, dal punto di vista tecnico, una serie di problematiche specifiche e peculiarità in tema di perfezionamento dell'accordo.

In proposito l'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 28/2010 dispone che: "Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato...".

Da tale disposizione si desume che il verbale di accordo scaturente dall'attività di mediazione ha efficacia tra le parti che lo hanno sottoscritto, nonostante il mediatore autentichi le sottoscrizioni dei litiganti; affinché il verbale acquisti una sua efficacia esterna è necessario non solo l'intervento del pubblico ufficiale che autentichi le firme dei contendenti, ai fini della trascrizione, ma anche del giudice ai fini della formazione del titolo esecutivo.

Quindi, quando l'accordo ha per oggetto gli atti di cui all'articolo 2643 c.c. può essere trascritto, ma in tal caso, occorre l'autenticazione delle sottoscrizioni di cui al verbale di accordo ad opera di un pubblico ufficiale. Poi, per trasformare l'accordo fra due privati in un titolo esecutivo è necessario un ulteriore procedimento demandato al Presidente del Tribunale nel circondario in cui ha sede l'organismo che le parti hanno attivato. Il giudice deve in tal caso effettuare un controllo di regolarità formale, nonché sostanziale (in termini di contrarietà o meno all'ordine pubblico o alle norme imperative), in modo che le parti con l'accordo non possano convenire una regolazione dei loro interessi che non potrebbero conseguire in via di autonomia privata.

Sulla scorta di ciò, era prevedibile che, all'indomani dell'entrata in vigore della normativa sulla mediazione obbligatoria, sarebbero sorti i primi contrasti giurisprudenziali in ordine alle più controverse ipotesi applicative.

Il primo argomento di dibattito riguarda l'istituto dell'usucapione che sta creando non pochi conflitti in merito all'obbligatorietà della mediazione ed alla trascrivibilità del relativo verbale di accertamento.

Analizziamo per gradi la natura sottesa dei conflitti in questione.

L'usucapione (dal latino *uso-capere*, prendere con l'uso) è uno degli istituti del diritto italiano con radici più antiche. L'usucapione, o prescrizione acquisitiva, articoli 1158 e ss. c.c., rappresenta un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale. Essa è opponibile a terzi indipendentemente dalla trascrizione nei registri pubblici.

Il Codice civile intende per usucapione il modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.

L'usucapione risponde all'esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protrato per un certo tempo. Possono essere usucapiti sia i beni mobili che i beni immobili. Sono esclusi dal-

l'usucapione i diritti aventi per oggetto beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali.

L'acquisto del diritto di usucapione si produce automaticamente per legge, nel momento in cui si realizzano i presupposti: il possesso (pacifico, pubblico, continuato e non interrotto) ed il decorso del termine di legge.

Ma l'usucapiente, per formalizzare l'acquisto, deve esperire un'azione giudiziale per ottenere una sentenza che accerti e dichiari l'avvenuta usucapione, in modo da agevolare la commerciabilità del bene (qualora volesse vendere il bene).

La sentenza è di mero accertamento, con natura dichiarativa e non costitutiva (Cassazione, sentenza del 19 marzo 2008, n. 12609; Cassazione, sentenza del 5 febbraio 2007, n. 2485). Tale sentenza dovrà essere trascritta nei registri pubblici, ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile.

Non è invece prevista la trascrizione della domanda giudiziale con cui si chiede l'accertamento dell'usucapione. Tale domanda, infatti, non è compresa tra quelle trascrivibili elencate negli articoli 2652 e 2653 del Codice civile. Si può solo trascrivere la domanda che interrompe il corso dell'usucapione di beni immobili ex articolo 2653 n. 5 del Codice civile.

La trascrizione di cui al citato articolo 2651 c.c. ha natura di pubblicità-notizia, voluta dal legislatore per fini fiscali e per la completezza dei registri immobiliari, in quanto assolve allo scopo di consentire la conoscibilità da parte dei terzi delle vicende inerenti ad un dato immobile.

Inoltre ai sensi dell'articolo 2657 del c.c., la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. In base a tale disposizione, il cui carattere tassativo è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (Cassazione Civile, 12 marzo 1996, n. 2033), soltanto gli atti aventi i predetti requisiti di forma costituiscono titoli idonei per la trascrizione. La previsione normativa di un requisito minimo di forma per la trascrivibilità degli atti nei registri immobiliari (scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente), risponde non solo allo scopo di stabilire, attraverso un criterio selettivo, i titoli idonei a documentare il fatto giuridico che costituisce l'oggetto proprio della trascrizione, ma anche all'esigenza di garantire che l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione venga svolto da un soggetto "terzo" rispetto ai sottoscrittori e particolarmente qualificato (ufficiale fidefaciente o giudice sentenziante). Nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, operato dall'ufficiale autenticante o dal giudice, ha efficacia erga

omnes; viceversa, l'efficacia del riconoscimento in giudizio di una scrittura privata, sia esso espresso o tacito, viene normativamente limitata all'aspetto probatorio.

Se si pone a confronto il contenuto del terzo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010 (che prevede la trascrivibilità del verbale di conciliazione nei registri immobiliari allorché la mediazione si risolve in un accordo coincidente con uno degli atti previsti dalla disposizione normativa di cui all'articolo 2643 c.c.) e quello degli articoli 2657 e 2703 c.c. e 474 c.p.c. si rileva come il legislatore abbia usato gli stessi termini con la chiara intenzione di garantire la certezza delle traslazioni dei beni: il mediatore, pertanto, terzo rispetto alle parti, può garantire sia il controllo di forma sia la piena legalità del verbale di conciliazione che dovrà poi essere trascritto.

La trascrivibilità del verbale di conciliazione, nell'ipotesi in esame, richiede comunque un'attività ulteriore rispetto alla mediazione vera e propria che consiste nell'autenticazione delle firme dei concilianti da parte del pubblico ufficiale, il notaio, che dovrà procedere altresì al controllo sostanziale dell'atto, come previsto all'articolo 28 della legge notarile, che, per dottrina e giurisprudenza conformi, si estende oltre che alla forma, alla capacità e alla legittimazione delle parti.

Alla luce di quanto esposto, il verbale di conciliazione avanti al mediatore, con cui si è concordato il trasferimento di un bene, posseduto per un certo lasso di tempo da una delle parti "uti dominus", ha senza dubbio effetto traslativo. Pertanto, la parte che si vedrà trasferito il bene lo acquisterà a titolo derivativo in quanto lo strumento utilizzato per la traslazione è il verbale di conciliazione e non a titolo originario come invece nel caso di trasferimento del bene "iussu iudicis".

È evidente che il verbale di conciliazione avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento non realizza un effetto modificativo, estintivo o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l'incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente. Vi è peraltro da osservare che la natura originaria dell'acquisto per mezzo dell'usucapione, ponendosi quale nuova "origine", non può collocarsi logicamente in una serie "continua" di cessioni (negoziali).

Essa si pone, quindi, quale nuovo inizio di una (nuova) sequenza di trascrizioni, allorché il nuovo proprietario che abbia usucapito proceda ad alienare per via negoziale. Se il verbale di conciliazione, a seguito di mediazione, non può, dunque,

essere trascritto, si presenta una evidente aporia sistematica, laddove la norma prevede la mediazione obbligatoria per tutte le controversie che hanno ad oggetto diritti reali.

Ovviamente, appare paradossale imporre la mediazione obbligatoria per una materia nella quale l'effetto della conciliazione non può essere equiparata a quello della sentenza.

Sul punto la giurisprudenza è stata discordante. Infatti, ad un iniziale atteggiamento restrittivo nei confronti dell'ammissibilità della trascrizione del verbale di conciliazione accertante l'usucapione, è sopraggiunto un orientamento antitetico.

Decreto 6, 22 luglio 2011, Sezione V Civile del Tribunale di Roma.

"Con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, non è titolo idoneo alla trascrizione il verbale di conciliazione avente a oggetto l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per intervenuta usucapione".

Il Tribunale di Roma, con il riportato provvedimento, ha stabilito che il verbale di conciliazione avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per intervenuta usucapione non è titolo idoneo alla trascrizione, perché le uniche ipotesi possibili sono quelle previste dall'articolo 2643 c.c. Il Tribunale capitolino ha, inoltre, argomentato il suo orientamento restrittivo sostenendo che, in tal caso, l'accertamento dell'usucapione non sarebbe opera del giudice quanto di un atteggiamento discrezionale di una delle parti. Lo stesso ha, infine, ribadito che quantunque fosse possibile la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 c.c., il verbale di conciliazione è un atto formalmente e sostanzialmente differente rispetto alla sentenza, ergo alcuna trascrizione sarebbe possibile, con ciò snaturando gli scopi di deflazione e celerità perseguiti dalla procedura conciliativa.

Sulla stessa linea si è pronunciato il Tribunale di Varese con ordinanza del 20 dicembre 2011, che ha così deciso: "L'articolo 5 comma 1, decreto legislativo n. 28/2010 deve essere interpretato secundum constitutionem e deve, dunque, essere esclusa la mediazione obbligatoria là dove essa verrebbe imposta nella consapevolezza che i litiganti non potrebbero comunque pervenire ad un accordo conciliativo. L'incostituzionalità sarebbe evidente, in casi del genere, poiché viene frustrata la stessa ratio dell'istituto: operare come un filtro per evitare il processo; ma se il processo non è evitabile, l'istituto è una appendice formale imposta alle parti con irragionevolezza (e, quindi, violazione dell'articolo 3 Cost.). Nel caso delle azioni di

usucapione, non potendo la sentenza essere surrogata dall'accordo, la mediazione non è obbligatoria".

Di opinione del tutto opposta l'ordinanza 30 dicembre 2011 del Tribunale di Palermo Sezione di Bagheria secondo la quale le domande in tema di usucapione rientrano nell'ambito della mediazione obbligatoria costituendo domande relative a «controversie in materia di diritti reali», quelle volte ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto, per possesso prolungato nel tempo, del diritto reale di proprietà o di un diritto reale di godimento. Le azioni di usucapione, conseguentemente, sono soggette a mediazione obbligatoria. Il collegio palermitano, aggiunge inoltre che "la mediazione non è un clone anticipato della sentenza: l'accordo in sede di mediazione sulla domanda di usucapione può essere configurato in mille forme, tutte idonee a fare venire meno la lite...". Infatti, per il Foro palermitano il procedimento di mediazione, tende a far trovare un accordo che impedisca il sorgere del contenzioso giudiziario, senza che necessariamente tale accordo debba coincidere con il contenuto della pronuncia giudiziaria, richiesta da parte attrice e senza che necessariamente l'eventuale accordo sia trascrivibile.

Il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, con ordinanza del 2 febbraio 2012, condivide l'impostazione, favorevole alla trascrizione del verbale di mediazione del Tribunale di Palermo (Sezione di Bagheria, ordinanza 30 dicembre 2011).

Infatti, per i giudici di Como "l'accordo di mediazione - che potrà assumere le forme più varie per risolvere la lite (come ad esempio attraverso la rinuncia al diritto di proprietà ovvero la rinuncia alla domanda di usucapione a fronte del pagamento di una somma di denaro), senza coincidere con il contenuto della pronuncia giudiziaria richiesta da parte attrice - è espressione del potere negoziale delle parti ex articolo 1321 c.c., in quanto attraverso di esso viene regolamentata la situazione giuridica sostanziale".

L'accordo di mediazione in quanto espressione del potere negoziale delle parti, ex articolo 1321 c.c., avrà ad oggetto il diritto reale, ma non l'avvenuta usucapione.

"La parte che si vedrà trasferito il bene lo acquirerà a titolo derivativo, in quanto lo strumento utilizzato per la traslazione è il verbale di mediazione e non a titolo originario, come invece nel caso di accertata usucapione mediante sentenza". Pertanto i giudici hanno concluso affermando che "l'accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile, non certo ai sensi dell'articolo 2651 c.c.", che prevede la trascrizione

delle sentenze che accerta l'avvenuta usucapione del diritto di proprietà o di altro diritto reale, "bensì ai sensi dell'articolo 2643 n. 13 c.c. in relazione all'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010, perché in esso non vi è altro che una transazione".

Sulla base di quanto innanzi riportato e prima che la giurisprudenza arrivi alla definitiva risoluzione di tale conflitto passerà del tempo ed ovviamente le conseguenze di ciò ricadranno sull'utenza e sulla classe forense, la quale avrà sempre più difficoltà a far comprendere al cliente le stravaganze e la contraddittorietà delle norme, con le quali dobbiamo confrontarci quotidianamente. Tuttavia, le speranze vanno riposte nei giudici della Legge che sapranno certamente fare chiarezza nei punti oscuri della novella legge.

Emiliana Matrone

La riduzione del capitale sociale: il cd. azzeramento.

Fra le modifiche dell'atto costitutivo della società per azioni la riduzione del capitale sociale rappresenta una vicenda di particolare interesse, cui il legislatore ha dedicato una specifica disciplina contenuta negli articoli 2445-2447 c.c., così come modificati dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, in vigore dal 1 gennaio 2004.

Per "capitale sociale" deve intendersi "il valore in danaro" di quei conferimenti che, al momento della stipulazione del contratto di società, i soci si sono obbligati a conferire e/o hanno conferito.

Detto capitale è destinato a rimanere immutato nel corso della vita della società a meno che non se ne verifichi, attraverso la modificazione dell'atto costitutivo, l'aumento o la riduzione.

Al contrario, il "patrimonio sociale", ovvero il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società, è soggetto a continue variazioni e la sua consistenza viene accertata annualmente mediante il bilancio di esercizio.

L'articolo 2445 c.c., prevede un'ipotesi di riduzione del capitale sociale "facoltativa" o "volontaria", cioè rimessa all'autonomia decisionale dei soci.

L'operazione in parola comporta la liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti oppure il rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413 c.c.

Dal momento che siffatta riduzione potrebbe pregiudicare i creditori sociali e i soci di minoranza ed in genere il mercato, il legislatore ha previsto per la sua realizzazione una serie di cautele sostanziali e procedurali. In particolare, oltre all'obbligo di indicare nell'avviso di convocazione

dell'assemblea le ragioni e le modalità della riduzione, si prescrive:

a) a seguito della riduzione, le eventuali azioni proprie non devono eccedere la decima parte del capitale sociale;

b) la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché i creditori sociali - quelli divenuti tali prima dell'iscrizione - non abbiano entro tale termine fatto opposizione;

c) il Tribunale, investito dal giudizio di opposizione, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione (comma così modificato dal decreto legislativo n. 37/2004).

L'articolo 2447 c.c. disciplina l'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, fissato dall'articolo 2327 c.c. nella cifra non inferiore a centoventimila euro.

Al verificarsi di tale ipotesi, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

La gravità della prefata situazione, impone agli amministratori di agire con tempestività (appunto senza indugio) in modo da riunire tutti i soci, i quali devono scegliere se proseguire l'attività riportando il capitale al minimo legale oppure se trasformare la società in un altro tipo di società di capitali, per il quale è prescritto un capitale minimo inferiore, ad esempio la società a responsabilità limitata, ovvero in un tipo di società di persone, per il quale non è richiesta la costituzione del capitale.

La terza opzione praticabile dai soci è la messa in liquidazione della società stessa.

Nel caso di riduzione di cui all'articolo 2447 c.c., la Giurisprudenza ritiene che debbano essere osservati i medesimi adempimenti previsti dall'articolo 2446 c.c., che, invece, riguarda il caso di riduzione del capitale per oltre un terzo in conseguenza di perdite.

Quindi, all'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione.

Inoltre, nel corso dell'assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo (cd. anno di grazia) la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sor-

veglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Se l'assemblea non la delibera, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il Tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal consiglio di amministrazione. L'articolo 2447 c.c. non fa espresso riferimento al caso di perdita totale del capitale sociale, il cd azzeramento. Tuttavia, è giurisprudenza consolidata che in questa ipotesi valgano norme equivalenti. Dunque, l'assemblea potrà evitare la messa in liquidazione della società deliberando l'azzeramento del capitale e la sua contestuale ricostituzione, con il riconoscimento agli azionisti del diritto di opzione (Cassazione 133/1987; Cassazione 4089/1980).

Purtuttavia, larga parte della Dottrina ritiene che l'articolo 2447 c.c. sia inapplicabile all'ipotesi di perdita integrale del capitale sociale.

L'azzeramento e la contestuale ricostituzione del capitale sono considerati lesivi del diritto del singolo azionista alla conservazione della qualità di socio. Azzerato il valore nominale delle azioni, il socio si troverebbe di fronte all'alternativa se concorrere all'aumento del capitale sociale attraverso un nuovo conferimento, oppure se perdere la qualità di socio e con essa ogni diritto nel patrimonio sociale, che, in realtà, potrebbe vantare ancora posizioni attive.

Come si è già ricordato, la nozione di capitale sociale è diversa da quella di patrimonio sia per contenuto che per funzioni. Pertanto, la perdita totale del primo non implica, necessariamente, perdita totale del secondo (si pensi alle plusvalenze inesprese, ad esempio il valore dell'avviamento, che non risulta dal bilancio). In altre parole, il singolo socio potrebbe preferire la messa in liquidazione della società, confidando che, all'esito del pagamento delle posizioni debitorie, residuino beni da ripartire.

Sulla scorta, il diritto di socio che si intenderebbe tutelare altro non è che il diritto alla messa in liquidazione della società.

Per tutelare l'interesse del singolo socio a restare tale, si è sostenuto che la delibera di azzeramento e di reintegrazione del capitale dovrebbe essere adottata non a maggioranza, bensì all'unanimità.

Tale opinione non appare condivisibile per i seguenti diversi ordini di ragioni:

1) perché ai soci dissenzienti è riconosciuto un diritto di opzione nell'aumento di capitale, per cui la perdita della qualità di socio è sempre imputabile ad una sua autonoma scelta;

2) perché contro comportamenti fraudolenti della maggioranza, volti esclusivamente ad arrecare pregiudizio ai soci di minoranza, esistono a favore di questi ultimi diversi rimedi, fra i quali l'impugnazione della delibera per violazione del principio di correttezza e buona fede o per abuso di potere;

3) perché la cessazione della propria partecipazione sociale per effetto dell'integrale perdita del capitale cui si riferisce è un rischio che corre, in quanto tale, ogni socio di società di capitali.

Il diritto di opzione, peraltro, permette al socio di conservare in proporzione inalterata la propria partecipazione alla società. Spetta, dunque, al socio, decidere liberamente se restare o non restare in società; sicché se decide di non restare in società lo fa per fatto proprio, non per decisione della maggioranza.

Il problema, allora, è se il diritto di opzione possa essere escluso dalla deliberazione di ricostituzione del capitale perduto. In proposito, si è sostenuto che l'assemblea possa limitare, ma non escludere totalmente, il diritto di opzione (Cassazione 4089/1980).

Possiamo concludere affermando che l'azzerramento e la contestuale ricostituzione del capitale corrispondono al supremo interesse sociale a evitare lo scioglimento della società.

Giuseppina Speziga

Rapporto e procedibilità tra mediazione e processo.

La relazione tra mediazione e processo è il tema attorno al quale bisogna rivolgere le proprie attenzioni, per comprendere al meglio la nuova struttura del procedimento di mediazione.

La mediazione non deve rappresentare solo una risorsa per correggere le disfunzioni della giustizia civile, ma deve concretarsi nell'espressione di un'acquisizione di natura culturale, che determini l'ordinamento italiano, comunitario e molti altri europei. Tale procedimento dovrebbe offrire a tutti i cittadini un modo autonomo e responsabile di gestire e risolvere i loro conflitti, con la partecipazione volontaria e responsabile delle parti, al fine di arrivare a una "soluzione condivisa".

Questa "soluzione condivisa" non scaturirà dall'autorità di un soggetto terzo, come avviene nei processi civili, nei quali è il giudice adito a sceglie-

re la soluzione più equa, ma dalla consensualità e dalla volontarietà delle parti. Mediazione e processo di cognizione si pongono, nella cultura della mediazione, su piani diversi, equivalenti e complementari ma con un unico e comune denominare: l'accesso alla giustizia. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, sono regolati i rapporti tra il procedimento di mediazione e il processo di cognizione, relativo alla stessa controversia su cui si è svolto o è in atto il procedimento di mediazione. La parte che intende agire in giudizio ha l'onere di istaurare il procedimento di mediazione e il giudice, nell'istante in cui si renda conto che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, sarà tenuto a rinviare l'udienza dopo la scadenza del termine per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Il su menzionato articolo, regola in primis l'ipotesi di una condizione di procedibilità (e non di proponibilità della domanda), realizza un totale equilibrio tra diritto d'azione ex articolo 24 Cost. e interessi generali (è l'unico piano su cui le parti devono muoversi per provvedere alla tutela dei diritti violati, e che può essere sostituito, a condizioni, solo dal ricorso all'arbitrato). A differenza del processo di cognizione, la mediazione ha durata massima molto contenuta, costi ridotti e risulta completamente gratuita per i cittadini non abbienti.

Quando s'inserisce all'interno di un processo già avviato, non ne impone la sospensione, ma il solo differimento. L'improcedibilità della domanda giudiziale proposta senza l'esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto o può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Quando si parla di mediazione delegata, il giudice, anche in appello, una volta eseguite le proprie valutazioni e deduzioni, inviterà le parti a tentare la mediazione, se lo riterrà opportuno; questo potrà avvenire o fino all'udienza di precisazione delle conclusioni o sino all'udienza di discussione. Quando l'invito è accettato dalle parti, il giudice dovrà fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, cioè quindici giorni se la mediazione non è stata ancora avviata. Nel caso in cui le parti abbiano già avviato liberamente il procedimento di mediazione, ne informeranno il giudice, il quale fisserà un'altra udienza dopo il termine di quattro mesi, così come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2010. Naturalmente, la mediazione non può andare a discapito della parte che ha interesse a ottenere un provvedimento urgente o cautelare: imporre una sospensione in detti casi, implicherebbe la preclusione all'accesso alla giurisdizione rispetto a situazioni che invece richiedo-



no decisioni in tempi molto limitati e sulle quali la figura del mediatore è completamente privo di poteri. L'attore può sempre conseguire gli effetti della domanda giudiziale, se si tratta del regime di circolazione dei diritti disciplinati dall'articolo 2652 ss. c.c.; questi non sono effetti di anticipazione della tutela cautelare e urgente, secondo il principio della ragionevole durata del processo che non deve andare a discapito dell'attore.

Importante è anche il rapporto che intercorre tra la mediazione e la trascrizione della domanda giudiziale (cfr. articoli 2652 e 2653 c.c., domande soggette a trascrizione): bisogna qui distinguere se si è raggiunta o no la conciliazione.

Nel caso in cui non si sia raggiunta la conciliazione, il processo instaurato con tale domanda continua il suo decorso, come se non ci fosse mai stata la mediazione; nel caso opposto, invece, bisognerà chiedersi quale sia stato l'accordo in base al quale lo stesso potrebbe essere opponibile a terzi, alla stregua di quello che può accadere nel caso di sentenza scaturita dall'accoglimento della domanda giudiziale trascritta.

La mediazione non si applica per nessun motivo ai procedimenti per ingiunzione; ai procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, fino al mutamento di rito ex articolo 667 c.p.c.; ai procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703 c.p.c.; ai procedimenti di opposizione o incidente probatorio di cognizione; ai procedimenti in camera di consiglio; all'azione civile esercitata nel processo penale. Eseguita tale disamina, bisogna specificare che l'accordo raggiunto dalle parti e riportato nel verbale di mediazione, ha natura negoziale e ai sensi dell'articolo 1372 c.c. ha forza tra le parti, modificando o estinguendo il rapporto giuridico tra le stesse, ma nel caso in cui si ha il fallimento del tentativo e quindi in seguito l'accesso al processo, cosa accade? Ebbene, la mancata accettazione da parte di una delle parti dovrà essere necessariamente oggetto di valutazione giudiziale per poter in qualche modo "sanzionare" la disinteressata

partecipazione di una delle parti.

In base a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010, nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta fatta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincente. La parte vincente è colei che aveva rifiutato la proposta, condannando la stessa al rimborso delle spese sostenute da parte soccombente con più un altro versamento che sarà paragonabile al contributo unificabile, che si versa quando si esegue l'iscrizione a ruolo di una causa. Nel caso in cui il procedimento che definisce il processo corrisponda solo superficialmente alla proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità versata per la mediazione e il compenso all'esperto eventualmente intervenuto.

Questa non è altro che la comparazione tra la proposta e il provvedimento conclusivo del giudizio ... in detto caso si potrebbe parlare di "nuova condanna alle spese". Mediazione e processo si muovono su piani completamente diversi, che non interferiscono tra loro, a patto che la mediazione, quando è prevista l'obbligatorietà del tentativo, non rappresenti un ostacolo all'esercizio dei diritti in gioco.

La mediazione, dunque, lungi dal rappresentare una rinuncia alla giurisdizione, o una giurisdizione di tono minore, è semplicemente un modo attraverso il quale le parti, alla presenza di una lite insorta o che stia per sorgere, risolvono la stessa, cercando un punto di equilibrio.

Se le parti non raggiungono alcun accordo, le stesse non perdono le utilità del processo, perché la domanda di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e sulla decadenza, salvo per l'ipotesi in cui quell'effetto debba operare anche nei confronti dei terzi (esempio: per l'usucapione).

Positivi, dunque, gli auspici, a patto che non si intenda utilizzare la mediazione come strumento per scavalcare i divieti del diritto sostanziale.

Sotto la Lente

a cura di Renato Diodato

La rubrica curata dalla Commissione Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore recensisce il libro "Il Codice Civile. Commentario. Del servizio bancario delle cassette di sicurezza. Artt. 1839-1841".

Renato Diodato
Presidente della Commissione Biblioteca

Il Codice Civile. Commentario. Del servizio bancario delle cassette di sicurezza. Artt. 1839-1841.

Autore: Gianfranco Liace.

Giuffrè editore, 2012, pp. 186, € 30,00.

L'avvocato Gianfranco Liace esercita la propria attività professionale in Nocera Inferiore. È docente presso la Scuola delle Professioni Legali dell'Università degli Studi di Salerno. È autore del volume "I contratti bancari", CEDAM editore, 2002, nonché del volume "La responsabilità civile della banca", Giuffrè editore, 2003. Inoltre, è autore anche di un volume recentissimo "Del servizio bancario delle cassette di sicurezza", edito dalla Giuffrè, anno 2012. In quest'ultima opera, l'autore esamina la problematica riguardante il servizio bancario delle cassette di sicurezza, partendo dalle antichissime origini storiche dell'istituto, per poi arrivare ad una dettagliata illustrazione della sua normativa. Detto servizio ha lo scopo di garantire ai soggetti privati di usufruire di strutture complesse, le quali garantiscano la custodia dei propri beni o dei propri valori, nonché la segretezza delle operazioni medesime, ed i locali, dove detti beni o valori vengono custoditi, devono garantire agli utenti un grado di sicurezza maggiore di quello raggiungibile nel proprio ambito domestico. L'autore, in contrasto con parte della dottrina, afferma che il contratto di cassette di sicurezza non è un contratto atipico, ma lo stesso va annoverato, senza ombra di dubbio, tra i contratti tipici. Inoltre, nel volume, con numerose ed interessanti motivazioni logiche e giuridiche, viene dimostrato che il sopramenzionato contratto di cassette di sicurezza, diversamente da quanto sostenuto da altri autori, non è un contratto di deposito, né un contratto di locazione, né un contratto con causa mista, ma è un contratto consensuale a prestazioni corrispettive. Detto contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il volume, poi, affronta i tre obblighi assunti dalla banca nei confronti dell'utente, e cioè di concedere locali idonei, di custodire gli stessi, e di tutelare l'integrità della cassetta, la quale deve avere tutti i requisiti di solidità e garanzia, sia per i materiali adoperati nella costruzione, sia per la chiave, la quale non deve essere facilmente riproducibile. Agli obblighi posti a



carico della banca, vi sono anche gli obblighi previsti a carico del cliente, e cioè di pagare il canone stabilito dalla banca, di pagare le eventuali spese, che derivano da procedure di pignoramento o sequestri nei confronti del titolare del servizio. Possono essere previste nel novero delle spese, sempre a carico del cliente, anche quelle relative alla stipula del contratto, al fermo della cassetta, ai solleciti di pagamento, ed allo smarrimento della chiave. La banca può rifiutarsi di aprire la cassetta di sicurezza nel caso di mora dell'utente. L'utente, nell'utilizzare la cassetta, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia. Al momento in cui viene concluso il contratto, l'istituto di credito deve consegnare una copia della chiave al proprio cliente, il quale dovrà custodirla diligentemente, ed, in caso di smarrimento della stessa, deve immediatamente comunicarlo alla banca. A questo punto la banca procede, alla presenza dell'utente, all'apertura forzata della cassetta ed alla sostituzione della serratura, a spese di quest'ultimo. La banca, al momento della conclusione del contratto, rilascia al cliente una tessera, che indica il numero della cassetta ed il nominativo del titolare. L'autore, poi, nel premettere che, nel sopraindicato servizio, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito, afferma che la banca può liberarsi dalla sua responsabilità solamente dimostrando il caso fortuito, nel mentre l'utente deve limitarsi a dimostrare solamente il danno subito e la sua entità. Il volume, infine, esamina la disciplina che si applica sia nell'apertura della cassetta, nel caso in cui la stessa è intestata a più persone, sia nell'apertura forzata della cassetta. Il manuale è uno strumento pratico, chiaro, completo, di facile consultazione, e risponde alle esigenze anche di coloro che non frequentano le aule giudiziarie.

Contributi dai Colleghi

Crucifige! Crucifige!

di Rino Carpinelli

(Istruzioni per la lettura: l'articolo, che segue, è stato scritto sull'onda emotiva, che si è abbattuta sulla nostra professione a seguito dell'emanazione dei provvedimenti "salva Italia". Mi auguro che, al momento della sua pubblicazione, tutto si sia risolto per il meglio).

Ebbi la netta sensazione che tutto stesse cominciando ad andare a p... panza all'aria quella mattina che, avvicinandomi all'ufficio notifiche (ancora nell'ex Pretura), vidi che all'ingresso era comparso il "dispenser dei tickets" (presidio di democrazia e legalità o semplicemente sistema per scoraggiare i soliti furbastrì delle file? Tuttavia è possibile comunque eludere l'ordine dei numeretti ma come si fa non ve lo dico). Ancora trasognante ed imbambolato per avere da poco lasciato le braccia (della moglie) di Morfeo, pensai che forse mi trovavo al supermercato in attesa del mio turno per comprare il prosciutto. Invece non era così! E fu allora che mi venne in mente la famosa frase: "Mala tempora currunt et pejora venient!". E valga il vero! Fino a qualche anno fa avevamo navigato in un mare più o meno calmo, riuscendo a mantenerci a galla pur se tra mille difficoltà e disagi. Poi fu il tempo di un tale Bersani, invasato sostenitore delle liberalizzazioni ad ogni costo, ed allora nel cielo già minaccioso iniziarono a volare uccelli per diabetici (per non essere volgare non posso qui usare il termine esatto. Chi non conosce la traduzione me la potrà chiedere in separata sede). Avevamo appena cominciato a metabolizzare le strampalate riforme che ecco arrivarci tra "cape e noce ro cuolle" un'altra pesante tegola, che ha contribuito ad inferire un durissimo forse estremo colpo alla nostra (una volta bella) professione. Ed infatti è comparso all'orizzonte Monti, che con la sua combriccola di tecnici (!?) nominati pseudo ministri (!?) sul campo, al grido di: "Crucifige! Crucifige!" ci ha veramente messi in croce al pari di Cristo. La differenza però tra noi e lui, senza voler essere blasfemo, è che Cristo in croce era messo meglio di noi, perché, lui, avendo la protezione del Padre, dopo qualche giorno dalla morte, risorse. Noi forse non risorgeremo mai più, perché purtroppo non abbiamo santi in Paradiso! Ciò che più mi fa rabbrivire, ciò che più mi stringe il cuore, ciò che più mi fa inorridire, la cosa più vergognosa è il fatto che le riforme, che hanno colpito la nostra professione, provengono da un avvocato, che, proprio in quanto tale, si pre-

supponeva che avrebbe fatto i nostri interessi. Invece questo avvocato/ministro, senza né grazia né giustizia, subito ha ceduto le armi e si è consegnato al nemico. Ma d'altra parte cosa potevamo aspettarci da un governo di tecnici? Ed infatti quando appresi che a risollevare le sorti della nostra martoriata Patria erano stati chiamati "loro", che io, al pari di quei colleghi che (erroreame) sanno tutto e si inventano ogni sorta di eccezioni, chiamo scienziati o professori di mandolino, capii che i rimedi sarebbero stati peggiori dei mali, in quanto questi signori, invasi di sola scienza infusa, credono di poter fare le riforme dietro al "bancariello" e non sul campo, perdendo di vista la realtà e facendo ricorso a soluzioni astruse invece di ricercare quelle più semplici dettate appunto dalla praticità. "A pràtteca fa l'ommo no 'a scola!!!". Tornando al "ministro" in questione, egli/ella, ritenendo che la parcella di un avvocato incida pesantemente sul bilancio familiare di ciascun italiano, ha pensato bene che l'Italia si potesse salvare abolendo le nostre tariffe (argomento, al momento della stesura di questo scritto, tra le questioni più dibattute), cosa che ha mandato completamente nel pallone tutti gli operatori della Giustizia. Alla luce di questa a dir poco oscenità, gli avvocati non sanno più come fare per redigere un precetto; i giudici non sanno come liquidare le nostre spettanze in sentenza o in un decreto ingiuntivo. Insomma è il marasma più completo! Si cerca di trovare le soluzioni più disparate, per ovviare all'inconveniente, ma tutte sembrano buone e nessuna va bene. Però, uomini di poca fede, non disperate, perché il ministro ha promesso la emanazione di parametri (!?), che, se ho ben capito da quel poco che ho letto, atteso il fermo rifiuto del mio cervello a leggere quella scandalosa riforma, dovrebbero essere adottati solo dai giudici per le liquidazioni delle nostre spettanze. E per le altre cose? Non sarebbe stato più semplice e onesto dire, versando qualche altra lacrima: "Signori miei, sapete bene che, per salvare l'Italia, ci dobbiamo (rectius: vi dovete) dare tutti un pizzicotto sulla pancia. Da domani i diritti e gli onorari minimi sono ridotti alla metà e scompaiono gli onorari massimi". Certo avrebbe fatto più bella figura, il ministro! Avremmo mugugnato un poco ma alla fine, facendo leva sul nostro senso patriottico, avremmo accettato anche questo e mandato giù il rospaccio. E che dire poi di quell'altra sconcezza del preventivo, che l'avvocato dovrebbe stilare quando il cliente vuole affrontare il periglioso mare di un giudizio? Come è possibile sapere prima quante udienze saranno necessarie; quante notifiche bisognerà fare e a quante altre incombenze occorrerà attendere? Intanto però il cliente, diffidente per natura



nei nostri confronti, con il suo bravo preventivo, volendo sentire anche qualche altra campana, si reca da un altro legale. Quest'ultimo, per accaparrarsi l'affare, abbassa il prezzo. Il cliente allora, sconcertato, pensando di spuntare un prezzo ancora più basso, consulta un altro legale. E la storia potrebbe continuare all'infinito. Il suggerimento potrebbe essere quello di stilare un preventivo di massima per un processo standard ed applicare una percentuale per gli imprevisti. Questo significa però svilire la nostra attività e svuotarla di professionalità. Vogliamo parlare di altre scelleratezze? E parliamone pure. Per scoraggiare gli appelli ed i ricorsi in Cassazione, hanno tirato fuori dal cilindro l'aumento del contributo unificato. Così fanno anche cassa. Il convenuto, che si costituisce, spiegando domanda riconvenzionale, viene punito con il pagamento del contributo unificato. Se ti permetti di chiedere la sospensione della provvisoria di una sentenza e te la rigettano, sei passibile di una sanzione pecuniaria. Questa è giustizia? No! Questa è veramente denegata giustizia. Forse dietro a queste perverse macchinazioni si nasconde l'occulto e subdolo disegno di cancellare completamente la giustizia e con essa pure gli avvocati. E allora si tornerà alla giustizia fai da te o al ricorso a strade alternative ben più pericolose. In questo scenario apocalittico ci sono poi le tante leggi e leggine, che entrano in vigore oggi ma che sono state già modificate il giorno prima. E noi a districarci tra i mille rigagnoli di modifiche, integrazioni, sostituzioni ed abrogazioni. C'è poi la Cassazione, che oggi dice una cosa e il giorno dopo l'esatto contrario (v. fra le tante la questione sull'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo). Ma siamo sicuri che sia un consesso di alti magistrati? Io ho i miei dubbi. E chi più ne ha più ne metta. Scusatemi ma a questo punto mi è venuta la nausea. Non sento più mia questa professione. Solo ora mi rendo conto che la giustizia è una pia illusione o forse veramente l'oppio del popolo. Pur tuttavia ho ancora la forza di rivolgere una domanda a quel ministro, senza grazia né giustizia. "Sig. ministro, ma lei ha mai fatto l'avvocato?".

tuzioni ed abrogazioni. C'è poi la Cassazione, che oggi dice una cosa e il giorno dopo l'esatto contrario (v. fra le tante la questione sull'iscrizione a ruolo dell'opposizione a decreto ingiuntivo). Ma siamo sicuri che sia un consesso di alti magistrati? Io ho i miei dubbi. E chi più ne ha più ne metta. Scusatemi ma a questo punto mi è venuta la nausea. Non sento più mia questa professione. Solo ora mi rendo conto che la giustizia è una pia illusione o forse veramente l'oppio del popolo. Pur tuttavia ho ancora la forza di rivolgere una domanda a quel ministro, senza grazia né giustizia. "Sig. ministro, ma lei ha mai fatto l'avvocato?".

I nuovi mostri.

di Raffaele Fasolino

Prendendo a prestito il titolo da una rubrica di una nota trasmissione televisiva, mi accingo alla "descrizione" di alcuni "mostri" del nostro diritto non già come "luminare del diritto" (peraltro esemplari rari ed in via di estinzione) ma come modesto "ciabattino del diritto".

E vengo ai "mostri" così come li giudico.

1) Articolo 444 c.p.p. "applicazione della pena su richiesta", altrimenti e "volgarmente" qualificata come "patteggiamento".

Anni addietro i nostri illuminati (si fa per dire!) legislatori (si fa sempre per dire!), nel tentativo di accelerare la definizione di processi penali, parto-

rirono il "patteggiamento" che, inquadrato fra i mostri, "può essere raffigurato mitologicamente da un essere con corpo di uomo e due teste: una di asino e l'altra di oca".

Non per gli addetti "al lavoro" ma per chi dovesse per caso leggere il presente articolo vado a descrivere, come un osservatore qualunque, il procedimento: il reo confesso (nel patteggiamento il reo è sempre "confesso") dice al P.M. evito la lungaggine del processo e quale corrispettivo mi riduci la pena. Avutone consenso, si esercitano in operazioni di divisione e sottrazioni sottoponendo, infine, il quoziente al magistrato giudicante il quale, fatta la prova del "nove", non fa altro che dire "amen" e se avesse un aspersione potrebbe benedire il reo e licenziare i presenti con "ite exodium est".

Si affermerà che il "patteggiamento" è un "negozio processuale" ma a me sembra una farsa per il semplice fatto che l'articolo 102 della nostra Costituzione afferma che "la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati" nel mentre, con il "patteggiamento" il magistrato non giudica perché non accerta la responsabilità o l'innocenza dell'imputato, non determina la sanzione o l'assoluzione, non motiva (con buona pace dell'articolo 111 della Costituzione) la sentenza perché la sua, nella sostanza, non è una sentenza ma semplice "ratifica" di un "patto".

2) Mediazione.

Più di recente, sempre i nostri illuminati legislatori (ut supra!) per "semplificare" (sic) ed accelerare (sic) la definizione dei procedimenti civili hanno partorito il decreto legislativo 4 marzo 2012 n. 28 aggiornato dal DM 18 ottobre 2010 n. 180 altrimenti qualificato come "mediazione e conciliazione" e che mitologicamente vado a rappresentare come un essere col tronco di uomo e con la testa da boa constrictor.

Parlare della "mediazione" ed identificare la sua utilità è davvero arduo se si pensa che:

- a) nella maggioranza dei casi (80%) la stessa si esaurisce con un nulla di fatto;
- b) che comporta una duplicazione di spesa in quanto, oltre ad essere di per sé un procedimento a pagamento, comporta l'ulteriore spesa del giudizio innanzi ai tribunali;
- c) che obbliga chi vuole tutelare un diritto a sottostare al preventivo "salasso" della mediazione anche inutilmente soprattutto in determinate materie (infra: diritti reali);
- d) che allungano più che abbreviare i tempi per ottenere "giustizia".

In sostanza la normativa non ha fatto altro che gravare i costi per avere giustizia e formare le Camere di Conciliazione (nessuno me ne voglia) che sono, di fatto, società con fine di lucro.

Sarebbe stato più logico una "mediazione" facoltativa o anche obbligatoria ma limitata a specifiche materie contrattuali e con costi ben più limitati.

Ma a tanto i nostri illustri legislatori (sempre ut supra) non hanno pensato!

3) Articolo 183 c.p.c. in relazione agli articoli 163 e 167 c.p.c.

La "mostruosità" dei combinati disposti degli articoli indicati può essere rappresentata, sempre mitologicamente, da un essere col corpo di uomo e testa di bradipo. Infatti l'articolo 163/5 afferma che l'atto di citazione "deve" contenere, fra l'altro, "l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che offre in comunicazione". A sua volta l'articolo 167 afferma che il convenuto nella comparsa di risposta "deve" indicare i mezzi di prova e la documentazione della quale intende avvalersi. Fin qui nulla da ridire, ma i nostri illustrissimi legislatori (sempre ut supra), forse per distrazione, inseriscono l'articolo 183 c.p.c. con il quale le parti, nei vari ulteriori termini, possono di nuovo formulare richieste che "dovevano" essere proposte negli atti summenzionati. Ecco, quindi, giustificata la "velocità" del bradipo.

L'elenco dei "mostri" potrebbe continuare ma ritengo opportuno fermarmi non senza menzionare l'articolo 26 della legge di stabilità 2012 n. 183/2011 in vigore dall'1 gennaio 2012 e che mitologicamente rappresento con corpo di uomo con la testa di iena ridens.

Questa norma, ignorando che il procedimento civile si svolge ad impulso di parte e che nel relativo Codice di procedura esistono, di conseguenza, gli articoli 181 e 309 che determinano automaticamente la cancellazione della causa allorché le parti non si presentano alla udienza e non danno, quindi, impulso al giudizio.

E allora, di grazia, a che serviva l'istanza prevista dall'articolo 26 (che ha fatto sbellicare dalle risate la iena!) con il quale si doveva manifestare l'interesse di proseguire i giudizi in Corte di Appello e Cassazione? Per fortuna, e con buona pace degli animalisti, il mostro è stato soppresso quando ancora era cucciolo, mentre continuava a sbellicarsi per le risate prima di esalare l'ultimo respiro. Sarebbe ora, però, che molti altri mostri siano "abbattuti" per semplificare "effettivamente", i procedimenti sia penali che civili ed a tale fine il "ciabattino del diritto" rivolge una supplica al Buon Dio con la speranza di essere ascoltato nell'interesse di tutti quegli "sventurati cittadini" che ricorrono alla magistratura per avere rapida giustizia in vita e non lasciare la definizione ai posteri, i quali, prima o poi, finiranno per dovere pagare anche i diritti di successione sulle cause pendenti.

Historia et Antiquitates

Dal *Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna* di Alfonso Maria de' Liguori.

di Gianluca Granato

Degli obblighi di alcune persone particolari, cioè de' giudici, scrivani, avvocati, accusatori, testimonj, e rei (tratto dal capo vigesimo del *Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna* di Alfonso Maria de' Liguori, 1764).

Di seguito il contenuto del ventesimo capitolo dell'Opera di Alfonso Maria de' Liguori, con le considerazioni rivelate negli anni in cui, già da tempo, il Santo aveva deciso di abbandonare la professione forense; il libro, nella sua versione completa, apparve per la prima volta a Benevento, presso Pignatelli, accompagnato dall'imprimatur dell'arcivescovo della città. Sant'Alfonso scelse l'editore Pignatelli perché a Napoli aveva incontrato un censore poco benevolo, "un certo revisore curioso e per verità poco intendente di Morale"; il tipografo di Benevento (a quel tempo ducato pontificio nel regno di Napoli e quindi esente dalle noie regaliste del governo napoletano), non era, infatti, soggetto a controlli fastidiosi e, anzi, ricevette da parte del censore arcivescovile, il padre Lubrani S.J., una lusingante approvazione: "Questo libro irreprensibile sotto il rapporto della fede e dei costumi è in tutto degno della pietà e della scienza dell'illustre autore. È un'Epitome della sua teologia morale, teologia di cui il papa Benedetto XIV ha fatto il più grande elogio". L'espedito, tuttavia, non rassicurò completamente Alfonso Maria de' Liguori; infatti, quando il suo libro apparve a Benevento, il 27 febbraio 1764 scrisse al P. Ferrara: "Il mio nuovo opuscolo è finito e rivestito di tutte le approvazioni volute. Io però mi tengo in guardia e non voglio introdurlo a Napoli, tantomeno lo diffondo qui per il momento, ho le mie ragioni per questo":

"In questa materia lasceremo di scrivere quelle cose che s'appartengono al Foro; solamente noteremo alcune dottrine più principali, che riguardano la coscienza. E parlando de' giudici, si noti per primo che il giudice non può condannare il reo senza la precedente accusa; eccettoché se' il delitto fosse notorio, o ne fosse pubblica la fama, contestata con due testimonj. Si noti per secondo, che se il giudice sa privatamente, che alcuno è reo, ma quegli in giudizio sta provato per innocente, non può condannarlo. Il dubbio è, se può con-


dannare chi sta provato per reo, ma egli sa ch'è innocente. Molti l'affermano con San Tommaso... ma molti altri... lo negano; ... avvertasi però, che tal dubbio corre nelle sole cause criminali, perché nelle civili è certo, che il giudice dee far la sentenza secundum allegata et probata. Si noti per terzo, che, ... il giudice non può giudicare secondo l'opinione meno probabile, ma secondo la più probabile. E quando le opinioni fossero egualmente probabili, dee divider la roba. Ma quando poi la ragione del possessore fosse abbastanza probabile ... che dee giudicarsi in suo favore; mentre (come dice Sant'Agostino) il possesso da' un jus certo di ritenere la roba, finché non consta, che è quella d'altri; ... si noti per quarto, che 'l giudice non può ricevere dalle parti doni di prezzo. Ma si dubita per primo se possa ricevere esculenti (prodotti da masticare - ndr) e poculenti (prodotti da bere - ndr) spontaneamente offerti. ... Si dubita per secondo, se il giudice, dopo fatta la sentenza ingiusta per causa del dono ricevuto, sia tenuto a restituirlo. Molti l'affermano; ma altri anche probabilmente lo negano... Parlando degli scrivani; questi peccano, se esigono più della tassa; eccettoché se facessero qualche fatica straordinaria, o pure... se la tassa fosse fatta molto anticamente, e si considerasse improporzionata a' tempi presenti, in cui son cresciuti i prezzi delle robe... Parlando degli avvocati, si noti per primo, che i monaci e chierici in sacris, o beneficiati, non possono patrocinare altre cause, che le proprie, o de' congiunti, o de' soli orfani, e vedove... Per secondo che nelle cause criminali si posson difendere anche i delinquenti; ma non già gli accusatori, se la ragione di costoro non è certa. Per terzo, che l'avvocato è tenuto a difendere i poveri che stanno in grave necessità, ma non con grave incomodo. Per quarto che può difender le cause egualmente probabili degli attori, ed anche le meno probabili de' rei. Si questiona poi, se possa difendere anche le meno probabili degli attori... Se poi difende una causa ingiusta, egli dee restituire tutti i danni cagionati così alla parte contraria, come al suo cliente inconsapevole della sua ingiustizia. Per quinto, che l'avvocato pecca, se conviene del salario, mentre la lite si sta facendo; oppure se pattuisce de quota litis... di prendersi la terza o quarta parte, se la lite si vince... Ma se 'l prezzo fosse giusto, probabilmente non è tenuto a restituirlo... Pecca ancora, se usa cavillazioni, o dilazioni incompetenti; purché la sua ragione non fosse evidentemente certa... Ma se la causa poi fosse solo probabilmente giusta, ciò non si può permettere senza evidente necessità, cioè per evitare la sentenza d'un giudice certamente iniquo: il quale caso è molto raro... Parlando degli accusatori, bisogna distinguere le accuse. Altra è quella,



ch'è propriamente l'accusa, la quale si fa al giudice, acciocché il reo sia punito, con obbligo di provare il delitto. Altra è la denunzia giuridica, che si fa al superiore come giudice, ma senza obbligo di provare il delitto. Altra è poi la denunzia evangelica, che si fa al superiore come padre. Posto ciò, si noti per primo, che quando si tratta di danno comune, come di eresia, ribellione, e simili, ognuno dee accusare, o almeno denunziare il delinquente. Si dubita, se i custodi delle gabelle, o de' campi, non denunziando i trasgressori, sian tenuti a pagare il solo valore della gabella, o del danno fatto, oppure tutto il valore della pena... Si noti per secondo, che trattandosi di danno proprio, o della Chiesa, o de' congiunti sino al quarto grado, possono i chierici accusare i rei anche nelle cause di sangue, fatta però la protesta di non voler altro che la soddisfazione del danno. Si noti per quarto, che trattandosi di eresia, dee denunziarsi il reo senza permetter la correzione... E qui s'avverta, che quelli che solo son sospetti di eresia, come sono i confessori sollicitanti ad turpia: quei che si abusano de' sacramenti in far sortilegj: quei che prendono due mogli: quei che proferiscono bestemmie ereticali, o proposizioni contrarie a' dommi di fede avvertitamente, e seriamente (ma non già, se lo dicessero per ignoranza, o trascorso di lingua, o per impeto di collera senza pertinacia): questi debbono denunziarsi a' superiori, purché in denunziarli non si tema grave incomodo... Gli eretici però formali, e tanto più se sono dommatizzanti, debbono denunziarsi da ognuno con qualunque proprio incomodo, o danno... Si avverta di più, che generalmente parlando, debbono ancora denunziarsi le superstizioni qualificate, cioè quando son fatte con patto, o invocazione espressa del demonio, oppure sono insegnate ex professo, o quando da quelle ne sia sortito l'effetto. Ma nel nostro regno circa tali superstizioni per l'insinuazione fatta dal nostro Re alla curia arcivescovile di Napoli, non v'è obbligo di denunziarle al Tribunale ecclesiastico, se non solo quando v'è l'abuso dell'eucaristia, o dell'oglio santo... Giova qui notare alcune dottrine circa i monitorj, con cui talvolta si precetta da' vescovi sotto pena di scomunica a denunziare qualche delitto commesso, specialmente di robe, o scritture occultate. Si avverta in ciò, che non son tenuti a rivelare il segreto

1. il medesimo ladro;
2. chi sa il ladro, ma non può rivelarlo senza timore di grave danno proprio;
3. i parenti del reo sino al quarto grado, né gli altri della sua famiglia, e neppure i suoi servi che non possono lasciarlo senza grave lor danno;
4. chi è solo a sapere il fatto, né può aver altro testimonio per provarlo;

5. chi l'avesse inteso dire da persone di poca fede;
6. chi in tempo del monitorio stava fuori della diocesi; ma chi già stava in diocesi, non può uscire senza rivelarlo;
7. chi ha saputo il delitto per segreto naturale... con altri comunemente... Parlando de' testimonj, si noti per primo, che ... il testimonio non è tenuto a depor quel che sa, se non quando è interrogato dal giudice legittimamente, viene a dire, quando v'è la prova almeno semipiena del delitto, come un altro testimonio degno di fede, o la pubblica fama, o indizj evidenti. Anzi... neppure allora è tenuto, quando vi è danno proprio, o de' suoi, o quando sapesse il fatto sotto sigillo naturale, se non fosse per evitare un danno comune. Si noti per secondo, che se il testimonio depone il falso, ed è causa con ciò del danno, egli è tenuto certamente alla restituzione. Se poi non dice il falso, ma solo occulta la verità, allora pecca contra l'ubbidienza, ossia contra la giustizia legale; ma probabilmente... non contra la giustizia commutativa; onde non è tenuto alla restituzione. E se anche giurasse di dir la verità, offenderebbe la religione, ma non la giustizia... Parlando finalmente de' rei, il reo similmente non è tenuto a confessare il suo delitto, se non è dal giudice legittimamente interrogato, cioè quando almeno v'è la prova semipiena... E ciò corre anche nel dubbio, se il giudice legittimamente interroga, o no; perché... il reo possiede il jus alla sua vita, o fama, finché non gli costa, che legittimamente è interrogato... Or qui si dimanda per primo, se il reo, anche legittimamente interrogato, sia tenuto a confessare il delitto, quando si tratta di morte, o d'altra gravissima pena corporale. Lo negano... altri, dicendo, che la legge umana in tal caso come troppo dura non obbliga, giacché dovrebbe il reo quasi da se stesso condannarsi a tal pena. Tal sentenza io non la riprovo, ma sembra più probabile la contraria... perché il giudice ha jus di saper la verità, sempre che legittimamente interroga. Si dimanda per secondo se pecca gravemente l'innocente, quando per timore de' tormenti s'impone un delitto falso degno di morte. Lo negano... dicendo, non esservi obbligo di conservar la vita con tanto peso. Ma più probabilmente l'affermano... perché altro è non esser tenuto con tanto peso a conservare la vita, altro è il positivamente concorrere colla sua confessione alla sua morte ingiusta... Si noti per primo, non essere mai lecito al reo affin di difendersi imporre ad altri un delitto falso... All'incontro il reo ben può manifestare un delitto occulto del testimonio, se ciò bisogna ad evitare un grave danno, quando egli è innocente, o il suo delitto è affatto occulto. Si noti per secondo, che l'inquisito, ancorché fosse ingiustamente inquisito, o condannato, non può colle armi ferendo il



giudice, o gli altri ministri, resistere, per liberarsi dalla pena. Ben può però resistere, ma senza ferire, per liberarsi dalle loro mani... e quando la pena è mortale... può anche fuggire dalla carcere, benché sia stato già condannato... E perché a chi è lecito il fine, sono leciti anche i mezzi... gli concedono anche di poter rompere la carcere; ma non gli possiam concedere... il corrompere anche il custode con danari, perché ciò è intrinsecamente malo...".

Introducendo l'opera, Alfonso Maria de' Liguori scriveva: "Essendoché i piccioli paesi della campagna, per la povertà della gente che v'abita, non han modo di somministrare stipendi pingui a'

sacerdoti che assistono alla loro cultura; ed all'incontro non essendo in tali luoghi necessaria ne' sacerdoti, per udire le confessioni, quella scienza che bisogna per li paesi grandi, dove sogliono abitare anche persone colte; per tanto ho stimata cosa utile dar fuori questa breve Istruzione, che giudico esser sufficiente a' preti, che poco son versati nello studio della morale, e che non possono comprarsi libri di maggiore spesa, per abilitarsi a prendere le confessioni della gente di campagna. Che se poi occorressero casi che richiedono maggiore discussione e studio, allora bisognerà che osservino i libri che trattano le materie più diffusamente, o almeno ricorran al consiglio di uomini che sono ben fondati in questa scienza...".

Notizie dal Consiglio dell'Ordine

la redazione

L'astensione degli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore.

Pubblichiamo l'estratto dell'assemblea straordinaria degli iscritti tenutasi il giorno 27 marzo scorso.



L'anno 2012, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 10,30, giusta convocazione a mezzo manifesto, è riunita l'assemblea straordinaria degli iscritti all'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Relazione sull'incontro svoltosi tra i rappresentanti del Consiglio ed il Presidente del Tribunale Determinazioni

Constatata la regolare convocazione dell'Assemblea, assume la Presidenza l'avv. Aniello Cosimato, nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, assistito dal sottoscritto avv. Anna De Nicola, nella qualità di Consigliere Segretario.

Omissis

Sentita la relazione del Presidente in merito all'incontro svoltosi tra una delegazione del Consiglio dell'Ordine ed i Presidenti del Tribunale e della II Sezione Civile.

Delibera

Di confermare la decisione già assunta circa l'astensione dalle udienze per i giorni 11 e 12 aprile, limitando, però, la stessa alle notevoli carenze determinatesi nelle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo del

Tribunale e dell'ufficio del Giudice di pace, nonché a quelle relative all'U.N.E.P.

Di confermare, inoltre, la delibera di astensione in relazione alla posizione del consigliere dott. Rocco De Giacomo circa la sollevata incompatibilità ambientale.

Di invitare presso la sede del Consiglio i sindaci dei comuni del circondario per evidenziare i motivi della astensione e portare alla loro attenzione la situazione in cui versa il Tribunale di Nocera Inferiore e l'ufficio del Giudice di pace.

Di esternare la protesta attraverso gli organi di informazione.

Di revocare la convocazione dell'assemblea degli iscritti già fissata per il 12 aprile 2012.

Manda al Ministro della Giustizia al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello e al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

Le mozioni approvate dal Congresso Straordinario Forense.

Riportiamo il testo del Comunicato stampa dell'OUA del 28 marzo 2012 sull'esito del Congresso Straordinario Forense conclusosi il 24 marzo scorso. Il comunicato riassume le posizioni assunte dall'avvocatura nazionale sui diversi temi affrontati.

- L'avvocatura invia le mozioni approvate al Presidente del Consiglio Monti e al Ministro della Giustizia Severino. Chiesto un incontro urgente.
- Un pacchetto di proposte su liberalizzazioni e giustizia: dagli avvocati un progetto di cambiamento per l'Italia.
- Sulle liberalizzazioni: ripristino delle tariffe, no alle società e ai soci di capitale, modifiche sul tirocinio, approvazione della nuova e moderna legge di riforma forense.
- Sulla giustizia: eliminazione della mediaconciliazione obbligatoria e referendum abrogativo, tavolo su geografia giudiziaria e giustizia civile (risorse, riorganizzazione, smaltimento arretrato, lunghezza processi, riforma giustizia onoraria), riforma della giustizia tributaria e fermo al Tribunale delle imprese.

Il Congresso Nazionale Straordinario Forense, oltre 2200 partecipanti, con oltre 1200 delegati, provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 165 Ordini degli Avvocati e delle associazioni forensi, tenutosi a Milano il 23 e 24 marzo ha approvato 14 mozioni conclusive sui vari temi centrali delle due giornate di lavori.

Maurizio de Tilla, presidente dell'OUA, ha ricevuto insieme al CNF, il mandato ad aprire un'inter-

locuzione con il Presidente Monti e il Ministro della Giustizia, Severino: «Non inseguiamo il rito della vecchia concertazione - sottolinea - ma allo stesso tempo, crediamo sbagliato che si governi a colpi di decreti legge, esautorando della sua funzione il Parlamento. Auspichiamo, quindi, il confronto con le parti sociali, su proposte concrete, come le mozioni approvate a larghissima maggioranza dalla nostra assise straordinaria. Per questa ragione, forti del mandato del congresso di Milano, abbiamo chiesto al Governo di incontrare le rappresentanze forensi: la politica non può rimanere sorda alle istanze del Paese, indifferente rispetto a un'assise di duemila legali, con 1300 delegati intervenuti per gli oltre 230mila avvocati italiani. L'avvocatura è un settore importante di produzione di servizi intellettuali: abbiamo un progetto di cambiamento per l'Italia».

Per cominciare il presidente dell'OUA si riferisce alle mozioni relative alla giustizia civile: «L'intento del legislatore in materia di Giustizia Civile - denuncia - non è stato quello di dare una risposta adeguata, rapida e qualitativa alle istanze di giustizia, alleggerendo il sistema dell'amministrazione giudiziaria e assicurando organici adeguati, ma quello di disincentivare l'utilizzo del processo, danneggiando in particolare i soggetti economicamente più deboli. La mediaconciliazione obbligatoria, ad esempio che avrebbe dovuto ridurre notevolmente le pendenze processuali, si è rivelata un clamoroso flop (le conciliazioni chiuse sono risibili, di gran lunga inferiori a quelle ipotizzate). Per diverse ragioni, tra le altre, perché è esosa per i cittadini, ma anche perché è affidata ad organismi di mediazione e a mediatori di scarsa qualità e di incerte origini e controllo. Non a caso, il sistema vigente è sub giudice alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea, per evidenti violazioni delle norme costituzionali e comunitarie. Ma non basta: a Milano abbiamo deciso, comunque, di avviare una campagna per indire un referendum abrogativo, su proposta degli Ordini della Campania.

Per dare un'inversione di tendenza, ecco le nostre proposte: procedere, previo confronto con l'avvocatura, alla riforma del procedimento di mediazione, prevedendo l'inserimento di incentivi più incisivi di quelli attualmente previsti, che rendano il ricorso alla mediazione facoltativa e alla conseguente conciliazione più vantaggioso per le parti; individuando strumenti idonei a garantire le capacità professionali e culturali dei mediatori, il loro aggiornamento professionale e la trasparenza degli Organismi di conciliazione e riducendo i costi del procedimento. Istituire e regolamentare altri strumenti ADR, che valorizzino il ruolo del professionista-avvocato, del valore di

titolo esecutivo agli atti di transazione sottoscritta dalle parti con l'assistenza e l'autentica delle sottoscrizioni da parte dei rispettivi legali. In proposito si chiede al Parlamento di procedere a una rapida calendarizzazione ed approvazione del disegno 2772 presentato al Senato sotto il nome di "Convenzione per la conciliazione del contenzioso civile"».

«Ma sono stati adottati altri provvedimenti impropri - continua - come la condanna accessoria per la parte che richiama infondatamente la sospensione dell'efficacia esecutiva di una sentenza o il limite di liquidazione delle spese di giudizio non superiore al valore della causa. Preoccupante anche l'aumento degli importi del contributo unificato, esteso a separazioni e divorzi, cause di lavoro e previdenziali; e l'abbassamento del limite di reddito per il patrocinio dei non abbienti, con la conseguenza che gli esponenziali aumenti del contributo unificato restano comunque e sempre a carico di parti economicamente deboli. Da ultimo, l'istituzione del Tribunale delle imprese, che a tutti gli effetti è un giudice speciale, vietato dalla Costituzione, con competenze anche sulle Srl, il modello societario maggioritario in Italia. È evidente il tentativo di creare una giustizia a due velocità: lenta per i cittadini comuni (affidata a giudici ordinari, senza prevedere investimenti, miglioramento delle strutture, aumento del personale di cancelleria, ridotti invece di un terzo, e degli organici della magistratura); ad alta velocità per le imprese e le società commerciali. Tribunale delle imprese, peraltro, presente solo in 20 grandi aree interregionali allontanando così fisicamente e geograficamente l'utente, soprattutto quello più debole (anche di oltre 200 km). Altro nodo è quello della giustizia tributaria, un settore che necessita di una riforma urgente, anche alla luce della situazione di grave crisi economica e di un incessante aumento della pressione fiscale».

«Sulla geografia giudiziaria - ribadisce il presidente OUA - abbiamo chiesto la non attuazione della legge delega e ribadito il nostro no alla chiusura generalizzata di tribunali (circa 50), sedi distaccate e uffici dei Giudici di pace (oltre 700). I criteri di produttività aziendale in una materia così delicata sono impropri visto che parliamo di presidi di legalità e sicurezza e, oltretutto, la prevista chiusura non porterebbe alcun risparmio. Il Congresso chiede l'istituzione di un tavolo di confronto con il ministero che veda il coinvolgimento degli ordini interessati, dell'avvocatura, degli enti locali per individuare parametri certi di valutazione e i dati relativi all'attività di queste realtà spesso, al contrario, di quanto semplicisticamente sostenuto, esempi di efficienza. Nonché

per centrare la riorganizzazione sul riequilibrio sul territorio, sulla giustizia di prossimità e sull'alta tecnologia».

«Sul piano delle liberalizzazioni - aggiunge - abbiamo ribadito il no all'abolizione delle tariffe, perché garanzia di qualità della prestazione per i cittadini, e alle società di capitale, porta di ingresso di evidenti conflitti di interesse e di infiltrazioni mafiose. Nonché alle modifiche introdotte per il tirocinio, snaturato e depotenziato per le sue finalità formative sul campo. Ribadiamo, inoltre, anche la necessità di contrastare la delegificazione dell'ordinamento forense e la necessità di approvare una nuova legge professionale che recepisca questi principi. In questo senso si presenterà entro aprile una proposta che integrerà e modificherà il ddl all'esame del Parlamento».

«Il Congresso Straordinario ha dimostrato una forte volontà propositiva - conclude de Tilla - ora la palla passa al Governo. Da un lato c'è un progetto di cambiamento del paese, partendo da una riforma della giustizia, mettendo al centro del processo la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese, dell'interesse generale, cioè del sistema-Italia, dall'altro il mantenimento dello status quo, con alcuni interventi disorganici al fine di garantire solo le prerogative esclusive dei poteri forti. Se il dialogo venisse ancora una volta respinto, ritorneremo a protestare, con astensioni, con la disobbedienza civile, con lo sciopero bianco e con una grande marcia che attraverserà tutto il paese e che culminerà con una grande manifestazione nazionale a Roma».

Istituito in ambito distrettuale Tavolo tecnico per l'innovazione tecnologica del settore giustizia.

Il Consiglio comunica agli iscritti che su propria iniziativa, nell'ambito del Distretto di Corte di Appello di Salerno, in collaborazione con il CISIA di Napoli, sarà, a breve, dato inizio all'allineamento della base dati del sistema informatico giustizia dell'intero Distretto.

L'importante iniziativa è propedeutica alla successiva bonifica della base dati distrettuale che consentirà l'implementazione di tutti i servizi previsti per il processo civile telematico presso il Tribunale di Nocera Inferiore che, pertanto, sarà tra i primi a sperimentarli.

Pubblichiamo il protocollo di intesa siglato dal Consiglio con le altre Istituzioni del Distretto.

La Corte di Appello di Salerno
Il Tribunale di Salerno

Il Tribunale di Nocera Inferiore
Il Tribunale di Sala Consilina
Il Tribunale di Vallo della Lucania
Il Ministero della Giustizia - CISIA di Napoli
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sala Consilina
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania

Indicate appresso come "Parti"

Visto

- Le linee strategiche "Verso il Sistema nazionale di e-government" del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione;
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante modifiche ed integrazione al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale;
- Il decreto del Ministro della Giustizia 421 febbraio 2011 n. 44;
- Il provvedimento di introduzione delle specifiche tecniche in data 18 luglio 2011;

Rilevato che

- Il processo di riforma del Ministero della Giustizia si realizza anche attraverso l'attuazione dei principi di semplificazione, snellimento, decentramento amministrativo, cooperazione e collaborazione, che coinvolgono i diversi livelli istituzionali;
- L'innovazione tecnologica deve essere considerata uno strumento della più generale innovazione della Giustizia;
- Per raggiungere obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione giudiziaria è fondamentale che tutte le istituzioni coinvolte siano componenti organiche di una rete di collaborazione, con ruoli distinti e responsabilità ben definite e cooperanti;
- Le esperienze finora maturate, il livello dei servizi erogati sul territorio ed i progetti di innovazione possono arricchirsi con processi di cooperazione interistituzionale organizzativa e tecnologica, nonché attraverso l'adozione di strategie comuni che rispondano alla caratteristica di essere iniziative di ampio respiro basate su esigenze diffuse;
- Le Parti hanno interesse a sviluppare forme di collaborazione organizzativa in grado di conferire ulteriore impulso e snellezza al processo tecnico-amministrativo di sviluppo telematico, informatico ed informativo degli uffici giudiziari;
- Il Piano e-Gov individua nella digitalizzazione della Giustizia un obiettivo prioritario;
- Il piano straordinario per l'attuazione del pro-



gramma di digitalizzazione della giustizia varato dal Ministro della Giustizia e dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione ha come obiettivi quelli di ridurre i tempi di erogazione dei servizi accessori, facilitare il lavoro dei magistrati ed operatori della giustizia, ridurre i costi di gestione e funzionamento della macchina amministrativa, liberare risorse umane, semplificare la fruizione dei servizi da parte dei cittadini;

• L'amministrazione centrale e le sue articolazioni territoriali promuovono e aderiscono ad iniziative, azioni, accordi e intese con le regioni, gli enti locali, le istituzioni culturali, le organizzazioni del privato sociale, del volontariato, del lavoro e delle imprese, per realizzare progetti d'interesse diffuso;

• È interesse dei Consigli degli ordini professionali promuovere tutte le iniziative che possano agevolare, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, l'esercizio della professione forense con riferimento anche agli standard europei;

Ritenuto opportuno

- Creare sinergie e favorire esperienze di condivisione e riutilizzo di soluzioni organizzative e tecnologiche nell'ottica dell'economia e del miglioramento continuo nell'ambito della società dell'informazione e dell'innovazione digitale;
- Contribuire alla diffusione dei piani di innovazione tecnologica del settore giustizia per la ricaduta positiva sull'economia locale e sui servizi ai professionisti ed ai cittadini.

Convengono quanto segue
Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

Articolo 2

(Obiettivi e finalità)

Il presente protocollo rappresenta una modalità operativa di collaborazione tra il Ministero della Giustizia, gli uffici giudiziari ed i Consigli degli ordini degli avvocati del distretto di Salerno; al fine di favorire l'introduzione delle nuove tecnologie presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Salerno.

Articolo 3

(Oggetto)

Oggetto del presente protocollo è la promozione e l'adesione a progetti di innovazione tecnologica ed integrazione tra gli ordini professionali e gli uffici giudiziari del distretto di Salerno attraverso:

1. L'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche;
2. L'avvio dei sistemi informatici nazionali.

Articolo 4

(Impegni delle parti)

Il Ministero della Giustizia-CISIA di Napoli si impegna a:

1. Garantire la necessaria collaborazione attraverso le proprie strutture tecniche;
2. Partecipare in maniera attiva ai processi di acquisizione dei beni e servizi necessari;

I Consigli degli ordini degli avvocati si impegnano a:

1. Individuare, nell'ambito le eventuali fonti finanziarie utili per la realizzazione di progetti innovativi da attuare attraverso le proprie strut-

ture, anche attraverso la collaborazione del CISIA di Napoli;

2. Nella fase di avvio delle attività, vista l'offerta in data 16 settembre 2011 presentata dalla Società Elco informatica s.r.l. al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nocera e la valutazione di congruità tecnica economica della detta offerta redatta dal presidio CISIA di Salerno; per un importo di 2.000,00 euro comprensivi di oneri fiscali per un minimo stimato di 20 giornate lavorative; a sostenere la detta spesa che verrà ripartita secondo accordi che verranno presi tra i Consigli degli ordini interessati;

Gli uffici giudiziari si impegnano a:

1. Garantire la corretta tenuta dei dati dei registri al fine di consentire agli avvocati l'accesso ai servizi di consultazione on line oltre agli altri servizi telematici, nominando propri referenti per l'interfaccia con i Consigli degli ordini degli avvocati;
2. Adottare tutte le misure organizzative necessarie a favorire l'introduzione delle nuove tecnologie;
3. Assicurare attraverso i referenti indicati al n. 1, anche a seguito di segnalazioni da parte degli Ordini degli avvocati, gli interventi necessari per consentire il pieno utilizzo dei sistemi di consultazione on line e degli altri sistemi di comunicazione e trasmissione telematica degli atti che saranno attivati.

Articolo 5 (Tavolo tecnico)

1. Per l'attuazione del presente protocollo, è istituito il Tavolo tecnico composto da un rappresentante per ogni ufficio, un rappresentante per ognuno dei Consigli dell'Ordine coinvolti, un rappresentante del CISIA, un rappresentante per l'ufficio del magistrato referente per l'informatica del distretto;

2. Il Tavolo tecnico provvederà a:

- coordinare le attività per garantire il raggiungimento delle finalità previste dal presente protocollo;
- Elaborare le schede progettuali per gli interventi previsti;
- Attuare le attività nelle forme e nei tempi previsti dalle schede progettuali;
- Monitorare le attività attraverso un sistema condiviso di controlli operativi sull'andamento fisico e finanziario dei progetti, nonché a verificare gli esiti ex post dei progetti stessi;
- Relazionare ai referenti istituzionali sull'andamento delle attività e gli esiti progettuali.

Articolo 6 (Modalità operative)

1. Il Tavolo tecnico, competente per tutte le attività elabora le "schede progettuali";
2. I progetti identificati saranno resi operativi

attraverso i necessari atti formali dei legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori;

3. La realizzazione delle progettualità è demandata al Tavolo tecnico.

Articolo 7 (Durata)

Il presente protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Le parti si riservano la facoltà di rinnovo.

Le news dal Consiglio.

Agenda legale 2013

Il Consiglio comunica che l'agenda legale 2013 della Società Editrice Giuffrè sarà fornita gratuitamente dal Consiglio a tutti gli avvocati e praticanti abilitati e sarà disponibile dal prossimo mese di luglio, presso la sede del Consiglio.

Commissione affari penali del Consiglio dell'Ordine

Il Coordinatore della Commissione affari penali, avvocato Francesco Bonaduce, comunica che, nell'ambito del piano di digitalizzazione della giustizia, a partire dal 23 marzo p.v., si darà avvio alla sperimentazione del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT).

Al termine del periodo di sperimentazione il Consiglio esprimerà il parere previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 112/2008 e successive modifiche.

Il Ministero, all'atto dell'acquisizione del parere, emanerà il decreto di avvio, in forza del quale le notifiche effettuate mediante posta elettronica certificata acquisteranno valore legale. Con la entrata in vigore delle succitate previsioni la vigente modalità cartacea di notificazioni sarà abbandonata.

Si invitano, pertanto, i colleghi che non vi avessero ancora provveduto, a munirsi di casella di posta elettronica certificata e contestualmente comunicarla al Consiglio dell'Ordine per i conseguenti adempimenti informatici.

Ufficio economato del Tribunale di Nocera Inferiore

L'Ufficio economato invita i signori avvocati a ritirare presso l'ufficio le certificazioni dei compensi erogati dal Tribunale di Nocera Inferiore nell'anno 2011.

Cassa forense

Rinnovata la convenzione con Visura S.p.a. riguardante la consultazione delle banche dati, che si arricchisce di un nuovo prodotto denominato "Juranet", in materia di banche dati giuridi-



che a consumo. La Cassa ha, altresì, stipulato una nuova convenzione con Microsoft S.p.a. relativa all'acquisto, a condizioni vantaggiose, del prodotto denominato "Office" (word, excel, outlook) e del software "Legal Office".

Cassa forense

È stata sottoscritta con la Banca Popolare di Sondrio una nuova convenzione relativa alla concessione di prestiti, nella forma di anticipazione su liquidazione per parcelle per difese d'ufficio con gratuito patrocinio da parte del Ministero della Giustizia. Tramite tale convenzione, gli iscritti alla Cassa che hanno emesso parcella per l'attività di difesa d'ufficio con gratuito patrocinio potranno richiedere a Banca Popolare di Sondrio una anticipazione del credito vantato nei confronti dello Stato, nella misura massima dell'80% e, comunque, per un importo non superiore, complessivamente, a 15.000,00 euro.

Il tasso di rimborso concordato in convenzione è pari all'Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del 3,00%. Per poter beneficiare della convenzione è necessario accedere all'area "Accessi Riservati-Posizione Personale" del portale www.cassaforense.it e compilare l'apposito form di richiesta; nel caso in cui il richiedente non sia titolare di conto corrente presso la banca, sarà necessario compilare anche la modulistica per l'apertura di un conto corrente on-line.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero verde 800.586.467, all'uopo messo a disposizione da Banca Popolare di Sondrio.

Cassa forense-forensecard

È un'innovativa carta di credito studiata per gli iscritti Cassa Forense frutto di un'iniziativa della Cassa in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio.

La carta è dotata di tre linee di credito distinte (plafond):

1. La prima linea (ordinaria): consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con Visa e Mastercard e il prelievo contanti utilizzando il codice segreto PIN presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati Visa e Mastercard in Italia e all'estero;
2. La seconda linea (contributi): è finalizzata al versamento dei contributi previdenziali via internet, sicuro e senza spese, tramite l'area riservata accessibile dal sito istituzionale della Cassa;
3. La terza linea (prestiti): per l'erogazione (*), sull'abituale conto corrente bancario del richiedente, di una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza e/o soddisfare una necessità improvvisa.

Per ottenere la carta non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio: è sufficiente, infatti, essere titolari di un qualsiasi conto corrente bancario.

La carta è destinata esclusivamente agli iscritti a Cassa Forense e può essere richiesta soltanto via internet, accedendo al sito istituzionale della Cassa all'indirizzo <http://www.cassaforense.it/>, nell'area riservata agli iscritti.

(*) per ottenere l'erogazione dell'importo è necessario richiedere preventivamente l'attivazione della terza linea.

In ricordo di un amico.

di Massimo De Martino Adinolfi

Inizio con il ringraziare la Redazione per avermi concesso di salutare da queste pagine un Amico fraterno, un Maestro di vita e di lavoro.

Non era un punto di riferimento soltanto per me, ma lo è stato per molti avvocati nocerini che sono cresciuti nel Foro di Salerno, quando frequentavano il Consiglio dell'Ordine del Distretto e trovavano allo sportello una persona sempre affabile, disponibile e pronta alla battuta.

Dopo una malattia breve ma dolorosa, Felice De Chiara, impiegato storico di quel Consiglio, ci ha lasciati a 57 anni. Era lui che, con quel suo inconfondibile sorriso e una sigaretta tra le dita, attendeva molti di voi, allora giovani praticanti, mettendovi magari da parte il libretto della pratica forense "...non ritirato per tempo" ai corsi di formazione tenuti - erano gli anni '80 e '90 - nell'aula Parrilli del Tribunale di Salerno.

Era, infatti, soprattutto con i giovani, sempre disponibile e premuroso. Lo ricordo allo sportello dare informazioni ai neo laureati e non lasciarli

andar via, finché questi non avessero ben chiaro l'iter amministrativo che li avrebbe portati ad iscriversi al Registro. È vivo in me il ricordo, che per alcuni di loro, meno introdotti nell'ambiente, chiudeva momentaneamente lo sportello per accompagnarli in qualche ufficio a richiedere i certificati necessari.

Una disponibilità continuata poi quando ha prestatato i suoi servizi alla biblioteca del Consiglio dell'Ordine di Salerno.

Avevi una domanda da fare su questo o quel problema relativo alla professione? Meglio farla a Felice, sapevi che avrebbe fatto di tutto per risolverti il problema sia che tu fossi figlio di avvocato, di magistrato che di operaio.

Sono stato a salutarlo per il suo ultimo viaggio l'11 aprile scorso. Non c'era posto nella grande chiesa e nel sacro, affollati da volti tristi di persone che sapevano di aver perduto qualcuno su cui si poteva sempre contare.

La Classe forense salernitana piange un suo figlio e credo che, a piangerlo saranno anche tutti quegli avvocati nocerini che lo hanno conosciuto e chi si uniranno a me nel dirgli:

Ciao Felix, Ti vogliamo bene.

STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stranieri	Totale
CASSAZIONISTI	165	6	0	0	171
AVVOCATI	1250	9	6	1	1266
TOTALE	1415	15	6	1	1437

PRAT. SEMPLICI	231
PRAT. ABILITATI	416
TOTALE	647

CASSAZ. E AVVOCATI	1437
PRAT. SEMPL. E ABILITATI	647
TOTALE ISCRITTI	2084

STATISTICHE ISCRITTI PER SESSO (IN FORZA)

	Ordinari M • F	Speciali M • F	Professori M • F	Stranieri M • F	Totale M • F
CASSAZIONISTI	141 • 24	5 • 1	0 • 0	0 • 0	146 • 25
AVVOCATI	608 • 642	3 • 6	5 • 1	0 • 1	616 • 650
TOTALE	749 • 666	8 • 7	5 • 1	0 • 1	762 • 675

	M • F
PRAT. SEMPLICI	97 • 134
PRAT. ABILITATI	167 • 249
TOTALE	264 • 383

	M • F
CASSAZ. E AVVOCATI	762 • 675
PRAT. SEMPL. E ABILITATI	264 • 383
TOTALE ISCRITTI	1026 • 1058